

Prodotti per te



Condizioni di Assicurazione | Contratto di Assicurazione del Ramo Vita

Vittoria InvestiMeglio Remix

Assicurazione Vita Multiramo con partecipazione agli utili e Unit Linked - Tar. 950X

Documento redatto secondo le linee guida Contratti Semplici e Chiari del tavolo tecnico ANIA | Associazioni Consumatori | Associazioni Intermediari.

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/07/2023



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

Gentile Cliente,

qui di seguito Le riepiloghiamo le caratteristiche salienti del prodotto Vittoria InvestiMeglio Remix; si tratta di una polizza vita multiramo a Premio unico le cui prestazioni sono direttamente collegate alla Gestione Interna Separata denominata Vittoria Obiettivo Rendimento e al Fondo Assicurativo Interno di tipo unit linked denominato Vittoria Azionario Europa.

Vittoria InvestiMeglio Remix è rivolto a coloro che:

- intendono effettuare un investimento senza rinunciare alle valenze assicurative della Gestione Separata e alle potenzialità di rendimento del Fondo Interno;
- vogliono differenziare il proprio investimento secondo diversi gradi di rischio e di rendimento offerti dalla Gestione Separata e dal Fondo Interno;
- desiderano integrare alle esigenze di investimento, quelle di protezione in caso di morte.

Le Polizze vita sono spesso sottoscritte a tutela dei propri cari; a tal proposito cogliamo l'occasione per fornirle alcuni consigli volti a ridurre il cosiddetto fenomeno delle Polizze "dormienti", quei contratti che, pur avendo maturato un diritto al pagamento del capitale assicurato, a causa della mancata conoscenza degli aventi diritto delle prestazioni maturate, non sono stati liquidati dalle imprese di assicurazione.

Molti Beneficiari non sanno che, secondo il codice civile, art.2952, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo 10 anni (prescrizione) ed alla scadenza di tale termine, le imprese di assicurazione sono tenute, in conformità alla legge 266/2005 a devolvere gli importi dei contratti prescritti al fondo per le vittime delle frodi finanziarie.

Solitamente le Polizze "dormienti" sono Polizze per il caso di morte dell'Assicurato della cui esistenza i Beneficiari non erano a conoscenza o di Polizze che, giunte a scadenza, non sono state riscosse dagli interessati.

Le consigliamo quindi:

1. alla stipula di una Polizza vita di informare i suoi familiari o i potenziali aventi diritto dei termini del contratto e dell'Impresa con cui è stato sottoscritto;
2. all'atto della designazione dei Beneficiari, al fine di consentire alla Compagnia di rintracciare agevolmente gli aventi diritto, privilegiare la forma specifica indicando nominativamente i Beneficiari stessi ed i relativi dati anagrafici;
3. in caso di variazioni anagrafiche dei Beneficiari, segnalare tempestivamente tali modifiche alla Compagnia;
4. se preferisce non indicare i Beneficiari nominativamente, comunicare alla Compagnia un referente terzo ed i dati per la sua identificazione, affinché l'impresa possa far riferimento a lui in caso di decesso dell'assicurato.

Infine, in caso avesse necessità di contattare la Compagnia, riepiloghiamo di seguito i contatti ed il link all'Area Riservata dove potrà ottenere tutte le informazioni sullo stato della sua Polizza:

Vittoria Assicurazioni S.p.a.

Indirizzo: Via I. Gardella 2, 20149 Milano

Servizio Reclami: fax 02/40.93.84.13 – email servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it

Numero Verde Assistenza Clienti: 800-016611

Area Riservata: <https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettSempl.aspx?iddet=20>

All'interno delle condizioni di assicurazione, troverà alcuni box di consultazione aventi la stessa grafica utilizzata per il presente riquadro.

I box di consultazione sono degli appositi spazi che hanno lo scopo di chiarire, anche attraverso esempi, quanto contenuto nelle condizioni di assicurazione e/o di evidenziare punti su cui porre particolare attenzione. Tali spazi non hanno alcun valore contrattuale ma ne costituiscono, in alcuni casi, solo una semplificazione. Per questo motivo è bene tenere in considerazione le condizioni a cui si riferiscono.

Indice

Glossario	pag.	2
Condizioni di Assicurazione	pag.	8
Cosa assicura e quali sono le prestazioni	pag.	8
Art. 1 - Prestazioni	pag.	8
Art. 2 - Rendimento attribuito al contratto	pag.	14
Art. 3 - Valore delle Quote del Fondo Interno	pag.	15
Art. 4 - Pagamento dei Premi	pag.	16
Art. 5 - Costi	pag.	19
Il Contratto dalla "A" alla "Z"	pag.	22
Art. 6 - Sottoscrizione, durata ed entrata in vigore del contratto	pag.	22
Art. 7 - Facoltà di Revoca della Proposta	pag.	22
Art. 8 - Diritto di Recesso dal contratto	pag.	23
Art. 9 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato	pag.	24
Art. 10 - Operazioni di modifica delle combinazioni di investimento: Ribilanciamento e Ribilanciamento Automatico Programmato	pag.	24
Art. 11 - Cessione, Pegno e Vincolo	pag.	26
Art. 12 - Beneficiari e Referente Terzo	pag.	26
Art. 13 - Prestiti	pag.	27
Art. 14 - Foro Competente	pag.	27
Art. 15 - Normativa FATCA/CRS	pag.	27
Art. 16 - Trasferimenti residenza transnazionali	pag.	27
Art. 17 - Condizioni per la movimentazione di importi in entrata e in uscita rispetto alla dimensione della Gestione Separata	pag.	28
Art. 18 - Informativa in corso di contratto e Area Riservata	pag.	28
Art. 19 - Lettera di conferma di investimento del Premio di perfezionamento	pag.	29
Art. 20 - Prescrizione	pag.	29
Art. 21 - Legge applicabile al contratto	pag.	29
Modalità per la liquidazione delle prestazioni	pag.	30
Art. 22 - Pagamenti della Società	pag.	30
Art. 23 - Riscatto	pag.	32
Art. 24 - Opzione Conversione in Rendita e Opzione di differimento a scadenza	pag.	34
Norme di legge richiamate in polizza	pag.	36
Regolamento del Fondo Vittoria Obiettivo Rendimento	pag.	38
Regolamento del Fondo Vittoria Azionario Europa	pag.	40
Modulo di Proposta		

Glossario

Per agevolare la comprensione dei termini assicurativi che con maggior frequenza ricorrono nelle presenti Condizioni di Assicurazione, di seguito si riportano quelli d'uso più comune con le relative definizioni:

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

Assicurato

È la persona fisica, che può coincidere o meno con il Contraente, sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione. Le prestazioni del contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Benchmark

Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di Fondi Interni/OICR e a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione.

Beneficiari

Sono le persone fisiche o giuridiche designate dal Contraente che hanno il diritto di riscuotere le prestazioni al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.

Capitale Assicurato (rif. Gestione Separata)

È il capitale, come da prestazione iniziale indicata in Polizza, incrementato di eventuali ulteriori porzioni di capitale derivanti da Versamenti Aggiuntivi, incrementato delle rivalutazioni annue di volta in volta riconosciute su detto capitale e riproporzionato in caso di operazioni di Riscatto Parziale.

Capitale Investito (rif. Comparto Unit)

Il capitale investito dalla Società nei Fondi Interni determinato dalla parte di Premio Investito destinata al Comparto Unit e riproporzionato in caso di operazioni di Riscatto Parziale.

Capitale Assicurato (Garanzia complementare facoltativa TCM)

È il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato nei primi 10 anni di Durata contrattuale, come da prestazione iniziale indicata in Polizza, scelto dal Contraente in fase di sottoscrizione della Proposta-Contratto.

Carenza (Periodo di)

Periodo durante il quale le garanzie del contratto non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo la Società non corrisponde la prestazione altrimenti assicurata.

Cessione

È la possibilità del Contraente di trasferire diritti ed obblighi contrattuali a terzi.

Classe

Articolazione di un Fondo/OICR in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.

Comparto Unit

I Fondi Interni Assicurativi di tipo unit-linked.

Conclusione del contratto

È il momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della Proposta-Contratto completa di tutte le informazioni e dei documenti richiesti dalla vigente normativa, sia venuto a conoscenza dell'accettazione della Compagnia tramite il ricevimento della Lettera di Conferma.

Condizioni di Assicurazione

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Consolidamento

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, è definitivamente acquisito dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire. Il presente contratto non prevede il consolidamento delle rivalutazioni di volta in volta riconosciute.

Contraente (Investitore-Contraente)

È la persona fisica o giuridica che stipula il contratto con la Società, paga il Premio e dispone dei diritti derivanti dal contratto stesso.

Controvalore delle quote

L'importo ottenuto moltiplicando il valore unitario della Quota del Fondo Interno per il numero delle quote disponibili sul contratto ad una determinata data.

Costi

Oneri a carico del Contraente gravanti sui Premi, sull'importo liquidabile in caso di Riscatto o, laddove previsto dal contratto, sulle prestazioni assicurative dovute dalla Società.

Data di Decorrenza

È la data a partire dalla quale, sempre che il Premio sia stato regolarmente corrisposto, il contratto è efficace.

Data di Disinvestimento

Il giorno in cui vengono disinvestiti gli attivi del Fondo Assicurativo Interno e/o della Gestione Interna Separata, al fine di consentire il pagamento delle prestazioni richieste alla Società. Tale data corrisponde al giovedì della settimana successiva al ricevimento, da parte della Società, della richiesta di pagamento delle prestazioni corredata dalla relativa documentazione descritta negli specifici modelli di richiesta delle prestazioni oppure, in caso di festività, il primo giorno lavorativo successivo.

Data di Notifica del Decesso

Si intende, al più tardi, il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte della Società della richiesta scritta del Beneficiario di liquidazione delle prestazioni corredata dalla relativa documentazione.

Data di Richiesta di Ribilanciamento

Si intende, al più tardi, il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte della Società della richiesta scritta di Ribilanciamento da parte del Contraente.

Data di Richiesta di Riscatto

Si intende, al più tardi, il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte della Società della richiesta scritta di Riscatto da parte del Contraente completa della documentazione necessaria.

Differimento

Facoltà del Contraente di optare alla scadenza contrattuale per un differimento delle prestazioni per un periodo di due anni.

Durata

È il periodo durante il quale il contratto è efficace.

Esclusioni

Rischi esclusi relativi alla garanzia complementare facoltativa TCM prestata dalla Società, elencata in appositi articoli delle Condizioni di Assicurazione o clausole del contratto.

Età contrattuale

Si intende l'età, espressa in anni interi, compiuta all'ultimo compleanno. Qualora alla Data di Decorrenza siano trascorsi dall'ultimo compleanno più di sei mesi, l'età utilizzata per il calcolo del Capitale Assicurato (età computabile) viene aumentata di un anno.

Fondo Gestione Separata (o Fondo Gestione Interna Separata, o Gestione Separata)

È una speciale forma di gestione degli investimenti separata dalle altre attività della Società i cui rendimenti determinano l'ammontare delle prestazioni contrattuali. Le prestazioni del presente contratto sono collegate al Fondo Vittoria Obiettivo Rendimento.

Fondi Interni (o Fondi Assicurativi Interni)

Fondi d'investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituiti all'interno della Società e gestiti separatamente dalle altre attività della Società stessa, in cui viene fatto confluire il premio, al netto dei costi, versato dall'Investitore-Contraente, il quale viene convertito in quote (unit) dei fondi stessi. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).

IVASS

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Lettera di Conferma

Lettera con cui la Società comunica all'Investitore-Contraente l'ammontare del Premio lordo versato e di quello investito, la Data di Decorrenza della Polizza, il numero definitivo di Polizza, il numero delle quote attribuite al contratto, il loro valore unitario, nonché il giorno cui tale valore si riferisce (data di valorizzazione).

Lettera Informativa Perdite

Comunicazione che la Società invia all'Investitore-Contraente qualora il valore finanziario del contratto si riduca oltre una determinata percentuale rispetto ai Premi Investiti.

OICR

È l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata.

Pegno

È l'atto mediante il quale la Polizza viene data in pegno a favore di terzi. Tale atto diventa efficace solo a seguito di annotazione sulla Polizza o su Appendice.

Polizza

È il documento che comprova l'esistenza del contratto. Essa è rappresentata dal semplice di Polizza appositamente predisposto dalla Società o, in suo difetto, dalla Proposta di Polizza corredata dalla comunicazione della Società di accettazione della stessa.

Prelievo Protezione

Prelievo automatico dal Capitale assicurato nel Comparto Gestione Separata al fine di pagare i premi per la garanzia complementare facoltativa TCM.

Premio Investito (o Premi Investiti)

Il Premio Versato, al netto degli eventuali costi e caricamenti, investito nel Comparto Unit e nel Comparto Gestione Separata.

Premio Unico di Perfezionamento (o Premio di Perfezionamento)

Importo che il Contraente corrisponde in un'unica soluzione alla Società al momento della Conclusione del contratto e a fronte del quale le prestazioni previste contrattualmente sono garantite.

Premio Versato (o Premi Versati)

L'insieme dei Premi corrisposti dal Contraente, comprensivi degli eventuali costi e caricamenti.

Prestito

Somma che il Contraente può richiedere alla Società nei limiti del valore di Riscatto eventualmente previsto dal contratto. Non consentito nel presente contratto.

Profilo di rischio

Indicatore sintetico qualitativo del grado di rischio del Fondo Interno in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il Capitale Investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto alto.

Proposta-Contratto

È il documento mediante il quale è manifestata la volontà del Contraente – in qualità di proponente – di stipulare il contratto ed in cui vengono raccolti i dati necessari per l'emissione di quest'ultimo.

Quota

Unità di misura di un Fondo Interno/OICR. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo Interno/OICR. Quando si sottoscrive un Fondo Interno/OICR si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

Recesso

Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Referente Terzo

Persona, diversa dal Beneficiario, a cui la Compagnia potrà fare riferimento nel caso di decesso dell'Assicurato.

Regolamento del Fondo a Gestione Separata

L'insieme delle norme che regolano la Gestione Separata.

Regolamento del Fondo Interno

Documento che riporta la disciplina del Fondo Interno e che include informazioni sull'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione e la durata del fondo, ed altre caratteristiche relative al fondo (ivi compreso i costi, le situazioni di differimento delle operazioni in Quote, la liquidazione, la chiusura e la fusione per incorporazione).

Regolamento Isvap 38/2011

Concerne la costituzione e l'amministrazione delle Gestioni Separate, ivi compresa l'individuazione dei limiti degli importi che possono essere movimentati sia in fase di ingresso che in fase di uscita dalla gestione, nonché, in caso di superamento di tali limiti, idonei presidi da adottare. Il fine è la maggior tutela possibile della generalità dei Contraenti.

Rendimento trattenuto (o aliquota trattenuta)

Parte del rendimento lordo del Fondo a Gestione Separata che la Società trattiene.

Revoca della Proposta

È la possibilità del Contraente di annullare la Proposta fino al momento della Conclusione del contratto.

Ribilanciamento

Operazione con la quale, il Contraente ha la facoltà di modificare le combinazioni di investimento tra il Fondo Interno ed il Fondo a Gestione Separata. Consentito solo sulla Linea di investimento Libera.

Ribilanciamento Automatico Programmato

Operazione attiva solo sulla Linea di investimento Remix che prevede di programmare periodicamente la modifica delle combinazioni di investimento tra il Fondo Interno ed il Fondo a Gestione Separata.

Ricorrenza Anniversaria

È fissata al 31 dicembre di ogni anno per la garanzia principale mentre per la garanzia complementare facoltativa TCM coincide con l'anniversario della Data di Decorrenza del contratto.

Riduzione

Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi periodici, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati rispetto a quelli originariamente pattuiti.

Riscatto Parziale

È la facoltà del Contraente di richiedere anticipatamente parte del capitale maturato e riscuotere un importo determinato secondo quanto indicato nelle Condizioni di Assicurazione.

Riscatto Totale

È la facoltà del Contraente di estinguere anticipatamente il contratto e riscuotere un importo determinato secondo quanto indicato nelle Condizioni di Assicurazione.

Riserva Matematica

È l'importo che la Società costituisce accantonando parte del Premio Versato per far fronte agli obblighi futuri assunti verso i Beneficiari.

Risoluzione del contratto

È l'evento a seguito del quale il contratto perde ogni sua efficacia, e decadono tutte le garanzie e tutti gli impegni contrattuali.

Società, Impresa o Compagnia

È l'impresa autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa. Nel presente contratto i termini Società, Impresa o Compagnia vengono utilizzati per indicare Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Versamenti Aggiuntivi

Premi unici integrativi del tutto facoltativi che il Contraente ha la possibilità di conferire nel corso della Durata contrattuale.

Versamento Speciale

Versamento Aggiuntivo che confluisce esclusivamente nel Comparto Gestione Separata ed è effettuabile purché, al momento del versamento, sia attiva la Garanzia Complementare TCM. Detto versamento speciale per ogni annualità non potrà essere superiore al doppio del costo annuo della Garanzia Complementare ma non potrà comunque, essere inferiore ad un importo minimo di 100 euro.

Vincolo

È l'atto in base al quale le prestazioni contrattuali possono essere vincolate a favore di terzi. Il Vincolo diventa efficace solo con specifica annotazione sulla Polizza o su Appendice.

Condizioni di Assicurazione

Cosa assicura e quali sono le prestazioni

Premessa

Vittoria InvestiMeglio Remix (tariffa 950X) è un contratto assicurativo di tipo multiramo che prevede la combinazione di un prodotto assicurativo con partecipazione agli utili (ramo I) e un prodotto finanziario assicurativo di tipo unit linked (ramo III).

Il contratto prevede anche la possibilità di sottoscrivere una copertura complementare facoltativa finalizzata alla protezione della persona per il caso di morte.

Le prestazioni sono direttamente collegate alla Gestione Interna Separata denominata Vittoria Obiettivo Rendimento e al Fondo Assicurativo Interno di tipo unit linked denominato Vittoria Azionario Europa Classe A.

Vittoria Assicurazioni ha deciso di adottare un approccio sostenibile all'investimento, integrando alcuni fattori ambientali e sociali (fattori generalmente ricompresi nell'acronimo ESG – Environmental, Social e Governance) nel proprio processo decisionale di selezione e gestione di alcune classi di attività, al fine di garantire che vari fattori relativi a rischio e rendimento, sia a livello finanziario che non finanziario, vengano presi in considerazione generando performance sostenibili e di lungo periodo. Per le classi di attività in ambito di applicazione la Compagnia, nella propria politica di Investimento, ha individuato alcuni criteri di esclusione per definirne il rischio di sostenibilità. In particolare, le società emittenti selezionate dalla Compagnia non devono prevedere, nell'ambito del proprio oggetto sociale attività collegate ad armi controverse, gioco d'azzardo e impianti di estrazione del carbone. Queste attività quindi se presenti nell'ambito dell'attività svolta dall'emittente ne determinano l'esclusione dall'universo investibile.

Sono state selezionate specifiche classi di attivo oggetto di applicazione per le quali si ritiene che il rischio di sostenibilità possa essere maggiormente rilevante come, ad esempio, le obbligazioni societarie e le partecipazioni azionarie. Si prevede inoltre che in un orizzonte temporale di 3 anni, gli investimenti, rientranti nelle categorie di attivi sopradescritti per le quali il rischio di sostenibilità viene giudicato maggiormente elevato, riguarderanno per almeno l'80% solo emittenti che rispetteranno i tre criteri di esclusione individuati. A seguito dell'introduzione della Legge n. 220 del 9 dicembre 2021, la Compagnia ha adottato un criterio di selezione più stringente in merito agli investimenti in società nel cui oggetto sociale vengono ricomprese attività collegate ad armi controverse.

In particolare, la Compagnia dichiara di non finanziare direttamente società che – direttamente o tramite società controllate o collegate - utilizzano, sviluppano, producono, acquistano, accumulano o commerciano armi controverse (bombe a grappolo, mine antiuomo, armi nucleari, armi biologiche e chimiche), o componenti/ servizi chiave per la realizzazione di tali armi.

La Compagnia considera inoltre i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità (Principle Adverse Impact, di seguito PAI), individuati nella propria politica d'investimento. In conformità a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del SFDR (Regolamento (UE) 2019/2088), ha presentato la Dichiarazione sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. In applicazione della stessa normativa, ha proceduto a individuare e a prioritizzare i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità.

In particolare, si sono tenuti in considerazione i menzionati criteri d'esclusione, e si è proceduto in coerenza con gli stessi. Non essendo presente un PAI in corrispondenza dell'esclusione del gioco d'azzardo, sono stati individuati e prioritizzati i seguenti due PAI:

- PAI numero 4: Esposizione a imprese attive nel settore dei combustibili fossili – in coerenza con il criterio di esclusione sulle attività collegate ad impianti di estrazione del carbone;
- PAI numero 14: Esposizione ad armi controverse – in coerenza con il criterio di esclusione sulle attività collegate ad armi controverse.

Il prodotto prende in considerazione i PAI secondo quanto riportato nella "Dichiarazione sui principali effetti negativi sulla sostenibilità", disponibile sul sito della Compagnia (www.vittoriassicurazioni.it).

Avvertenza

Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

Art. 1 - Prestazioni

Le prestazioni previste dal contratto sono collegate sia all'andamento del valore di attivi contenuti nel Fondo Interno, sia al rendimento della Gestione Separata "Fondo Vittoria Obiettivo Rendimento".

È prevista, inoltre, una Garanzia Complementare facoltativa volta a soddisfare esigenze di protezione della persona in caso di premorienza.

Per la componente di Premio investita nel Fondo Interno (di seguito "Comparto Unit") le prestazioni assicurate dal contratto sono espresse in quote del Fondo, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. **Il contratto comporta, per il Contraente, rischi finanziari riconducibili all'andamento del valore delle quote, pertanto, la prestazione potrebbe risultare inferiore a quanto versato nel Fondo Interno.**

La Società non presta alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale relativamente al premio investito nel Fondo Interno. Pertanto, il Contraente si assume i rischi finanziari dell'investimento effettuato nel Fondo Interno, riconducibili all'andamento del valore delle quote.

Il contratto comporta i seguenti rischi finanziari a carico del Contraente:

- a) ottenere un valore in caso di Riscatto o a scadenza inferiore al Premio versato;
- b) ottenere un capitale in caso di decesso dell'Assicurato inferiore al Premio versato.

Per la componente di Premio investita nella Gestione Separata, le prestazioni assicurate sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente (in positivo o in negativo) in base al rendimento della Gestione Separata "Vittoria Obiettivo Rendimento" come meglio dettagliato all'Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione.

Dal momento che la rivalutazione annua riconosciuta può avere valori negativi le partecipazioni agli utili, una volta comunicate al Contraente, non risultano definitivamente acquisite fermo restando la garanzia di restituzione del premio investito nella Gestione Separata come meglio dettagliato ai successivi art. 1.1 e 1.2.

La Società non garantisce, pertanto, il Consolidamento del rendimento annuo realizzato dalla Gestione Separata.

Il cliente ha la possibilità di scegliere, alla sottoscrizione, una delle seguenti linee di investimento:

- Linea di investimento Libera: il contraente può investire il premio di perfezionamento e ogni eventuale versamento aggiuntivo, scegliendo tra le percentuali di allocazioni desiderate, nel Fondo Interno e nel Fondo a Gestione Separata. Le percentuali di allocazione vengono discrezionalmente scelte dal Contraente. Sono comunque previsti una percentuale minima e massima di investimento per ognuno dei comparti, come meglio dettagliato all'art. 4 delle Condizioni di Assicurazione.
- Linea di investimento Remix: alla sottoscrizione del contratto la ripartizione del premio di perfezionamento è fissa: il 90% del Premio è investito nel Fondo a Gestione Separata mentre il restante 10% del Premio è investito nel Fondo Interno. La combinazione di fondi viene periodicamente modificata secondo un piano di Ribilanciamenti automatici, come meglio dettagliato all'art. 4 delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 1.1 - Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato (Garanzia base)

In caso di vita dell'Assicurato, alla scadenza contrattuale prevista o alla scadenza del periodo di differimento opzionale, la Società liquida ai Beneficiari designati la prestazione complessivamente assicurata a tale data, pari alla somma tra:

- 1) la prestazione relativa all'investimento in Gestione Separata, pari al maggiore dei seguenti capitali:
 - il Capitale Assicurato rivalutato ad un tasso di rendimento annuo pari allo 0,00%;

- il Capitale Assicurato rivalutato annualmente (in positivo o in negativo) in base al rendimento della Gestione Separata Vittoria Obiettivo Rendimento come meglio dettagliato all'Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione;

2) la prestazione relativa all'investimento nel Fondo Interno, pari al controvalore delle quote del Fondo Interno attribuite al contratto.

È comunque possibile esercitare il diritto di Riscatto Totale e Parziale alle modalità e alle condizioni meglio precisate all'Art. 23 delle Condizioni di Assicurazione.

Relativamente alle somme investite nel Fondo Interno, la Società non presta alcuna garanzia di rendimento minimo o di conservazione del capitale, pertanto, la prestazione a scadenza o in caso di Riscatto potrebbe risultare inferiore ai premi versati.

Art. 1.2 - Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato (Garanzia base)

In caso di decesso dell'Assicurato, la Società liquida ai Beneficiari designati la prestazione complessivamente assicurata alla Data di Disinvestimento, pari alla somma tra:

- 1) la prestazione relativa all'investimento in Gestione Separata, data dal maggiore tra:
 - il Capitale Assicurato rivalutato ad un tasso di rendimento annuo pari allo 0,00%;
 - il Capitale Assicurato rivalutato annualmente (in positivo o in negativo) in base al rendimento della Gestione Separata Vittoria Obiettivo Rendimento come meglio dettagliato all'Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione;
- 2) la prestazione relativa all'investimento nel Fondo Interno, pari al controvalore delle quote del Fondo Interno attribuite al contratto;
- 3) un capitale aggiuntivo ottenuto moltiplicando la prestazione di cui al precedente punto 2) per un'aliquota, funzione dell'età dell'Assicurato alla Data del decesso, di seguito riportata:

Età Assicurato	< 75 anni	>= 76 e < 80 anni	>= 80 anni
Maggiorazione	1,00%	0,50%	0,10%

Nel caso in cui la data effetto della richiesta non coincida con la Ricorrenza Anniversaria del contratto, il valore liquidabile sarà determinato rivalutando "pro-rata temporis" il Capitale Assicurato dall'ultima Ricorrenza Anniversaria fino alla Data di Disinvestimento.

La Data di Disinvestimento coincide con il giovedì lavorativo successivo (oppure, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente) alla Data di Notifica del Decesso. Per Data di Notifica del Decesso si intende, al più tardi, il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte della Società della richiesta scritta del Beneficiario di liquidazione delle prestazioni corredata dalla relativa documentazione descritta negli specifici modelli di richiesta come meglio dettagliato all'Art. 22 delle Condizioni di Assicurazione.

Relativamente alle somme investite nel Fondo Interno, la Società non presta alcuna garanzia di rendimento minimo o di conservazione del capitale, pertanto la prestazione in caso di decesso dell'Assicurato potrebbe risultare inferiore ai premi versati.

Art. 1.3 - Garanzia Complementare "TCM - Temporanea Caso Morte" (Garanzia facoltativa)

Il contratto prevede possa essere sottoscritta all'emissione la garanzia complementare "Temporanea caso morte". Tale garanzia complementare prevede una copertura aggiuntiva a quella inclusiva, ferme le condizioni e

le esclusioni previste, in caso di decesso dell'Assicurato. Attivando tale copertura la Società si obbliga a corrispondere a favore dei Beneficiari designati, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso dei primi dieci anni di durata contrattuale, il capitale assicurato relativo alla specifica garanzia.

Il capitale massimo assicurabile con la presente garanzia complementare non potrà essere superiore a 300.000,00 euro e l'Età contrattuale dell'Assicurato dovrà essere compresa tra 18 e 60 anni.

Per Età contrattuale dell'Assicurato si intende l'età, espressa in anni interi, compiuta all'ultimo compleanno. Qualora alla Data di Decorrenza siano trascorsi dall'ultimo compleanno sei mesi o più, l'età utilizzata per il calcolo del Capitale Assicurato (età computabile) viene aumentata di un anno.

La Durata della copertura è fissa e pari a 10 anni.

L'attivazione di questa garanzia complementare richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato mediante la compilazione di un questionario.

In ogni caso l'efficacia della garanzia risulterà limitata per alcuni mesi (Carenza) previsti e dettagliati nei successivi paragrafi del presente articolo.

La garanzia è sottoscrivibile a condizione che:

- l'Assicurato, allo specifico questionario, contenente la richiesta di informazioni di carattere medico/sanitario e sportivo/professionale a sé relative, abbia dato tutte risposte negative;
- l'Assicurato, non abbia un'età assicurativa superiore a 60 anni alla Data di Decorrenza;
- il Contraente accetti l'applicazione dei periodi di Carenza previsti e dettagliati nei successivi paragrafi del presente articolo;
- la prestazione, avuto anche riguardo di eventuali altre coperture caso morte già in essere e prestate dalla Società al medesimo Assicurato con cui fa cumulo, non superi l'importo massimo di 300.000,00 euro.

Definizione di Fumatore e Non-Fumatore

Ai fini del presente contratto si intende non fumatore l'Assicurato che non abbia mai fumato (sigarette, sigari e/o pipa) o che abbia smesso di fumare da almeno un anno. Tale definizione determina lo stato tabagico iniziale dell'Assicurato.

Nel caso di modifica dello stato tabagico dell'Assicurato, intervenuta nel corso della Durata del contratto, il Contraente e l'Assicurato sono tenuti a darne informazione alla Società a mezzo lettera raccomandata o PEC. La Società, ricevuta la comunicazione del fatto che l'Assicurato ha iniziato, o ricominciato, a fumare provvederà a ricalcolare il Premio annuo dovuto per Assicurati fumatori determinato in base all'età e alla Durata fissate alla decorrenza del contratto.

La Società prenderà atto di tale passaggio di stato mediante Appendice indicando il nuovo Premio che sarà dovuto a partire dalla rata successiva alla comunicazione.

In caso di mancata comunicazione dello stato tabagico dell'Assicurato, la Società pagherà in caso di decesso, in luogo del Capitale Assicurato riportato in Polizza, un importo ridotto che si ottiene moltiplicando il Capitale Assicurato per il rapporto tra il Premio di Polizza ed il Premio dovuto se l'Assicurato si fosse dichiarato fumatore.

Rischi assicurati ed esclusioni

Il contratto assicura il rischio di morte qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- l'incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- guida di veicoli sotto l'influenza dell'alcool, quando l'alcolemia accertata sia superiore a 0,8 g/l; abuso od uso non terapeutico di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni da parte dell'Assicurato;
- il suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione.

In questi casi la Società paga il solo importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso.

Clausola di Carenza

Rimane convenuto che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla Data di Decorrenza ed il contratto sia in regola col pagamento dei premi, la Compagnia corrisponderà, in luogo del Capitale Assicurato, una somma pari all'importo dei Premi Pagati.

La Compagnia non applicherà la limitazione sopra indicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intero Capitale Assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

1. di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
2. di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;
3. di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto al punto precedente "Rischi assicurati ed esclusioni") l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili le quali siano causa diretta ed esclusiva del decesso dell'Assicurato.

Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dalla Data di Decorrenza della Polizza e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il Capitale Assicurato non sarà pagato.

Riduzione e Riscatto

Non sono previsti né la riduzione né il Riscatto di premi e prestazioni relative alla garanzia in questione.

Il Riscatto Totale del contratto determina inevitabilmente anche l'estinzione della presente garanzia complementare.

Beneficiari

Il Contraente designa, al momento della sottoscrizione della garanzia, il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione per iscritto (artt. 1920 e 1921 C.C.). La dichiarazione di

revoca o modifica del Beneficiario deve essere fatta a mezzo raccomandata, PEC o disposta per testamento, purché la designazione testamentaria faccia riferimento in maniera espressa alla Polizza e alla Garanzia.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata e modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio (c.d. beneficio accettato);
- dopo il decesso del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di Pegno o Vincolo di Polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Corresponsione ed interruzione del pagamento dei premi

La garanzia prevede il pagamento di dieci premi annui costanti non frazionabili.

Il premio di prima annualità viene corrisposto ed è parte del Premio di Perfezionamento del contratto.

I premi successivi alla prima annualità vengono corrisposti esclusivamente mediante prelievo automatico dal capitale investito nel Comparto Gestione Separata (c.d. "Prelievo Protezione").

Al fine di reintegrare il Comparto Gestione Separata a seguito del "Prelievo Protezione" è consentito effettuare un versamento destinato all'investimento nel Comparto Gestione Separata pari al 100% (c.d. "Versamento Speciale") se al momento della richiesta del Versamento Speciale è attiva la Garanzia Complementare TCM. L'importo dei Versamenti Speciali nella medesima annualità, non può essere superiore al doppio dell'importo del premio annuo della Garanzia Complementare TCM. L'importo minimo di ogni Versamento Speciale non può risultare inferiore a 100 euro.

L'importo prelevato dal Comparto a Gestione Separata è pari al premio annuo da corrispondere per il mantenimento delle prestazioni relative alla garanzia complementare. Nel caso in cui l'importo da prelevare dal Comparto a Gestione Separata fosse superiore a quanto disponibile e maturato, il Prelievo Protezione non potrà essere effettuato e la copertura decadrà dopo 30 giorni dalla ricorrenza anniversaria se in tale lasso temporale non verrà effettuato un Versamento Aggiuntivo o un Versamento Speciale.

Il mancato pagamento anche di una sola rata di Premio determina, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della rata, la decadenza della garanzia assicurativa.

È facoltà del Contraente interrompere la corresponsione del premio della garanzia complementare previa comunicazione scritta da inviare alla Società almeno 30 giorni prima della scadenza anniversaria.

Trascorsi 30 giorni dalla scadenza della rata insoluta non è consentita la riattivazione della garanzia.

Pagamenti della Società

Tutti i pagamenti della Società avvengono a seguito di espressa richiesta scritta da parte degli aventi diritto come meglio precisato al successivo art.22.

Art. 2 - Rendimento attribuito al contratto

A fronte degli impegni assunti con il presente contratto la Società ha istituito una specifica Gestione Interna Separata degli investimenti denominata Fondo Vittoria Obiettivo Rendimento, disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.

La Società riconoscerà, ad ogni Ricorrenza Anniversaria di Polizza, un rendimento. A tal fine la Società gestirà in osservanza del Regolamento del Fondo "Vittoria Obiettivo Rendimento" attività di importo non inferiore alle relative Riserve Matematiche.

Tale rendimento verrà riconosciuto secondo le seguenti modalità:

a) Rendimento ottenuto dal Fondo "Vittoria Obiettivo Rendimento"

La Società dichiara mensilmente entro il giorno 10 del mese di Ricorrenza Anniversaria di Polizza, il rendimento di cui al Regolamento del Fondo che fa riferimento ai 12 mesi che precedono tale Ricorrenza Anniversaria di Polizza.

b) Rendimento attribuito al contratto

Al contratto, ai fini della rivalutazione delle prestazioni, viene attribuito il rendimento pari al rendimento ottenuto dal Fondo (di cui alla precedente lettera a) diminuito di un trattenuto in punti percentuali, come indicato nella seguente tabella:

Fondo a Gestione Separata	Aliquota trattenuta
Fondo Vittoria Obiettivo Rendimento	1,35%

L'aliquota trattenuta verrà applicata indipendentemente dal rendimento del Fondo a Gestione Separata; pertanto, il rendimento attribuito al contratto potrà essere anche negativo.

Qualora il rendimento lordo della Gestione Separata fosse superiore al 3,5%, il valore trattenuto dalla Società sarà incrementato in misura pari al 20% della differenza tra il tasso di rendimento lordo realizzato ed il 3,5%.

Ad esempio:

- Rendimento lordo del Fondo 4,00%
- Aliquota trattenuta 1,35%
- Incremento aliquota trattenuta 0,10%
- **Rendimento attribuito al contratto 2,55%**

c) Misura di rivalutazione

Il Capitale Assicurato viene annualmente rivalutato nella misura di rivalutazione corrispondente al rendimento attribuito al contratto (di cui alla precedente lettera b).

d) Rivalutazione annuale del capitale

Il Capitale Assicurato rivalutato alla Ricorrenza Anniversaria precedente, ad ogni Ricorrenza Anniversaria del contratto, viene rivalutato annualmente:

- incrementandolo o diminuendolo della misura di rivalutazione di cui al precedente punto c);
- incrementandolo o diminuendolo della misura di rivalutazione, con il procedimento pro-rata temporis, i capitali acquisiti con gli eventuali Versamenti Aggiuntivi effettuati a partire dalla precedente Ricorrenza Anniversaria tenuto conto di eventuali operazioni di Riscatto Parziale.

e) Rivalutazione del capitale in corso d'anno

In caso di liquidazione del contratto, causa decesso dell'Assicurato, o richiesta del Contraente di Riscatto Totale, il Capitale Assicurato viene ulteriormente rivalutato considerando l'intervallo di tempo trascorso dall'ultima Ricorrenza Anniversaria che precede la data di liquidazione.

La misura di rivalutazione pro-rata temporis si applica:

- al Capitale Assicurato rivalutato quale risulta alla Ricorrenza Anniversaria precedente;
- ai capitali acquisiti con gli eventuali Versamenti Aggiuntivi effettuati in data coincidente o successiva alla Ricorrenza Anniversaria precedente tenuto conto di eventuali operazioni di Riscatto Parziale.

La misura di rivalutazione utilizzata in tali circostanze è quella determinata in base al rendimento ottenuto dal Fondo (ai sensi della precedente lettera a) per il mese della data di richiesta di liquidazione.

La rivalutazione viene riconosciuta dall'ultima ricorrenza Anniversaria fino alla Data del Disinvestimento.

Il rendimento attribuito al contratto durante l'eventuale periodo di differimento verrà determinato con le medesime modalità previste in corso di contratto.

Art. 3 - Valore delle quote dei Fondi Interni

Il valore unitario delle quote del Fondo Interno al netto degli oneri a carico dei fondi stessi viene determinato settimanalmente il giovedì o, se festivo, il primo giorno lavorativo successivo in base ai prezzi di mercato delle diverse attività finanziarie in cui sono investite le disponibilità dei fondi stessi – ai sensi del relativo Regolamento – e pubblicato giornalmente sul sito internet della Società all'indirizzo www.vittoriaassicurazioni.com.

In caso di Recesso il valore unitario delle quote viene rilevato il giovedì successivo (oppure, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente) alla Data di Comunicazione del Recesso.

Per Data di Comunicazione del Recesso si intende, al più tardi, il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte della Società della richiesta scritta di Recesso da parte del Contraente.

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale il valore unitario delle quote viene rilevato il giovedì (oppure, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente) antecedente la data di scadenza contrattuale prevista.

In caso di decesso dell'Assicurato il valore unitario delle quote viene rilevato il giovedì (oppure, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente) della settimana successiva alla Data di Notifica del Decesso.

Per Data di Notifica del Decesso si intende, al più tardi, il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte della Società della richiesta scritta del Beneficiario di liquidazione delle prestazioni corredata dalla relativa documentazione descritta negli specifici modelli di richiesta come meglio dettagliato all'Art. 22 delle Condizioni di Assicurazione.

In caso di Riscatto, il valore unitario delle quote viene rilevato il giovedì successivo (oppure, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente) alla Data di Richiesta di Riscatto.

Per Data di Richiesta di Riscatto si intende, al più tardi, il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte della Società della richiesta scritta di Riscatto da parte del Contraente completa della documentazione necessaria come meglio dettagliato all'Art. 22 delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 4 - Pagamento dei Premi

Il contratto è a Premio unico con possibilità di corrispondere ulteriori Versamenti Aggiuntivi e, qualora ne ricorrano le condizioni, Versamenti Speciali.

La corresponsione del Premio di Perfezionamento, dei Versamenti Aggiuntivi e degli eventuali Versamenti Speciali può avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario a favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. inserendo nella causale:

- Numero della Proposta Contratto;
- Cognome e Nome del Contraente.

Inoltre, sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.it è disponibile un'Area Riservata che permetterà di consultare la propria posizione assicurativa e di usufruire, tra le altre, di funzionalità che consentono di effettuare anche il pagamento dei Versamenti Aggiuntivi.

Le spese relative ai mezzi di pagamento prescelti gravano direttamente sul Contraente.

Art. 4.1 - Premio unico di perfezionamento

Il Premio di Perfezionamento viene investito, al netto dei costi, in parte nella Gestione Separata ed in parte nel Comparto Unit mediante acquisizione di quote del Fondo Interno.

Il numero delle quote acquistate, viene determinato dividendo il Premio Investito destinato al Fondo Interno per il valore unitario delle quote rilevato il giovedì della settimana successiva alla data in cui il Premio è stato accreditato ed effettivamente disponibile sul conto corrente della Compagnia, oppure, in caso di festività, il primo giorno lavorativo successivo.

Il Premio di Perfezionamento viene corrisposto in un'unica soluzione con un importo minimo pari a 30.050,00 euro e non superiore a 1.000.000,00 di euro.

Il Premio di Perfezionamento è comprensivo del premio di prima annualità dell'eventuale Garanzia Complementare TCM: i premi relativi alla Garanzia Complementare successivi alla prima annualità verranno corrisposti mediante prelievo automatico dal capitale investito nel Comparto Gestione Separata (c.d. "Prelievo Protezione").

Il contratto prevede che, alla sottoscrizione, il Contraente opti per una delle due possibili linee di investimento:

- Linea di investimento Libera;
- Linea di investimento Remix.

Nel caso di **Linea di investimento Libera**, il Contraente può investire il Premio di Perfezionamento, scegliendo tra le percentuali di allocazione desiderate, nel Fondo Interno e nel Fondo a Gestione Separata.

Le percentuali di allocazione tra il Fondo Interno ed il Fondo a Gestione Separata vengono discrezionalmente scelte dal Contraente, ma sono comunque previsti una percentuale minima e massima di investimento per ognuna delle due sezioni:

Sezioni di investimento	Percentuale Massima (%)	Percentuale Minima (%)
Gestione Separata	50%	10%
Fondo Interno	90%	50%

La **Linea di investimento Remix** prevede, a differenza della Linea di investimento Libera, una ripartizione fissa, non modificabile, del Premio di Perfezionamento:

Sezioni di investimento	Percentuale (%)
Gestione Separata	90%
Fondo Interno	10%

La Linea di investimento Remix è caratterizzata da un ribilanciamento automatico effettuato ogni 3 mesi secondo le combinazioni fisse di allocazione tra Fondo Interno e Fondo a Gestione Separata come meglio riportato all'art. 10 delle Condizioni di Assicurazione.

Il Contraente riceverà da parte della Società specifica comunicazione scritta ("Lettera di Conferma") che equivale anche ad accettazione della Proposta-Contratto con evidenza sia del numero definitivo di Polizza che della Data di Decorrenza del contratto.

La Data di Decorrenza è pari al giovedì della settimana successiva alla data in cui il Premio pattuito è stato accreditato ed effettivamente disponibile sul conto corrente della Compagnia o, nel caso in cui tale giorno risulti festivo, il giorno lavorativo immediatamente successivo.

L'investimento nel Comparto Gestione Separata avviene in pari data.

Tutte le coperture assicurative vengono attivate a partire dalla Data di Decorrenza e gli effetti del contratto partiranno, pertanto, dalla Data di Decorrenza..

Art. 4.2 - Versamenti Aggiuntivi

Per la Linea di investimento Libera il Contraente può, fin da subito, effettuare a sua discrezione Versamenti Aggiuntivi mentre per la Linea di investimento Remix, può effettuare Versamenti Aggiuntivi solo dopo che siano trascorsi 4 anni dalla Data di Decorrenza e quindi, al termine del piano di Ribilanciamenti Automatici Programmati.

Il Versamento Aggiuntivo viene investito, al netto dei costi, in parte nella Gestione Separata ed in parte nel Comparto Unit mediante acquisizione di quote del Fondo Interno.

Il numero delle quote acquistate, viene determinato dividendo il Premio Investito destinato al Fondo Interno per il valore unitario delle quote rilevato il giovedì della settimana successiva alla data in cui il premio pattuito è stato accreditato ed effettivamente disponibile sul conto corrente della Compagnia, oppure, in caso di festività, il primo giorno lavorativo successivo.

Ogni singolo Versamento Aggiuntivo non potrà risultare inferiore a 5.000,00 euro né superiore a 100.000,00 euro. In ogni caso la somma dei Versamenti Aggiuntivi non potrà eccedere l'importo di 100.000,00 euro.

Il Contraente può investire il Versamento Aggiuntivo, scegliendo tra le percentuali di allocazione desiderate, nel Fondo Interno e nel Fondo a Gestione Separata.

Le percentuali di allocazione tra il Fondo Interno ed il Fondo a Gestione Separata vengono discrezionalmente scelte dal Contraente, ma sono comunque previsti una percentuale minima e massima di investimento per ognuna delle due sezioni:

Sezioni di investimento	Percentuale Massima (%)	Percentuale Minima (%)
Gestione Separata	50%	10%
Fondo Interno	90%	50%

In caso di Versamento Aggiuntivo è prevista la sottoscrizione di un apposito modulo di versamento.

Sottoscritto il modulo di versamento, completato da tutte le informazioni e documenti richiesti dalla vigente normativa e corrisposto il relativo importo con le medesime modalità previste in caso di sottoscrizione, il Contraente riceve da parte della Società specifica comunicazione scritta di accettazione del versamento con evidenza della data effetto dell'operazione.

La data effetto è pari al giovedì della settimana successiva alla data in cui l'importo del Versamento Aggiuntivo è stato accreditato ed effettivamente disponibile sul conto corrente della Compagnia o, nel caso in cui tale giorno risulti festivo, il giorno lavorativo immediatamente successivo.

L'investimento nel Comparto Gestione Separata avviene in pari data.

La Società si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di eventuali premi aggiuntivi. Il Contraente in tale eventualità riceverà tempestiva comunicazione scritta dalla Società e da quel momento non potrà più effettuare Versamenti Aggiuntivi.

Art. 4.3 - Prelievo Protezione

Nel caso di sottoscrizione della Garanzia Complementare facoltativa TCM, i premi di annualità successiva alla prima vengono corrisposti mediante prelievo automatico, alla Ricorrenza Anniversaria della copertura, dal capitale investito in Gestione Separata. L'importo prelevato dal Comparto a Gestione Separata è pari al premio annuo dovuto da corrispondere per il mantenimento in copertura delle prestazioni relative alla Garanzia Complementare.

Nel caso in cui l'importo da prelevare dal Comparto a Gestione Separata fosse superiore a quanto disponibile e maturato, il Prelievo Protezione non potrà essere effettuato e la copertura decadrà dopo 30 giorni dalla Ricorrenza Anniversaria se, in tale lasso temporale, non verrà effettuato un Versamento Aggiuntivo o un Versamento Speciale.

Art. 4.4 - Versamenti Speciali

Al fine di reintegrare il Comparto Gestione Separata a seguito del "Prelievo Protezione" è consentito effettuare un versamento caratterizzato da una percentuale di Premio destinata all'investimento in Gestione Separata pari al 100,00% (c.d. "Versamento Speciale") purché al momento della richiesta del Versamento Speciale sia attiva la Garanzia Complementare TCM. In tal caso l'importo dei Versamenti Speciali complessivamente considerati nella medesima annualità, non può eccedere il doppio del costo annuo della Garanzia Complementare. L'importo minimo di ogni Versamento Speciale non può risultare inferiore a 100 euro.

Si ricorda che il contratto è caratterizzato da un grado di rischiosità variabile in funzione delle scelte di destinazione del Premio effettuate dal Contraente tra la componente unit linked (Fondo Interno) e Gestione Separata.

Una parte del Premio Versato viene utilizzata dalla Società per fare fronte ai Costi del contratto e non concorre dunque alla formazione del Capitale Assicurato o all'acquisto di quote del Fondo Interno.

Avvertenza

Non è possibile gestire contemporaneamente più operazioni di investimento o disinvestimento. Pertanto, le operazioni di Riscatto, Versamento Aggiuntivo e ribilanciamento non potranno essere concomitanti.

Art. 5 - Costi

Costi gravanti sui Premi

Nella tabella di seguito riportata vengono evidenziati i Costi applicati al Premio di Perfezionamento e agli eventuali Versamenti Aggiuntivi:

Costi gravanti sul Premio	Diritti di emissione	Caricamento Percentuale
Premio di Perfezionamento	50,00 €	1,25%
Versamenti Aggiuntivi	50,00 €	1,25%

Ad esempio, su un Premio al Perfezionamento di 30.050,00 euro, i Costi gravanti sul premio ammontano a 425,00 euro.

Costi per riscatto

Al Contraente è riconosciuto il diritto di riscattare totalmente o parzialmente il contratto dopo che sia trascorso un anno dalla Data di Decorrenza, purché l'Assicurato sia in vita come meglio dettagliato all'art. 23 delle Condizioni di Assicurazione.

Nel caso in cui il Riscatto venga esercitato nel corso dei primi anni di Durata contrattuale vengono applicate le seguenti penalità al capitale maturato alla Data di Disinvestimento nella Gestione Separata e nel Comparto Unit:

Data richiesta riscatto	Penalità di Riscatto
Durante il 1° anno	Non riscattabile
Durante il 2° anno	3%
Durante il 3° anno	2%
Durante il 4° anno	1%
Oltre	-

Ad esempio, a fronte di una richiesta di Riscatto Totale durante il 2° anno su un capitale maturato alla data del Riscatto di 45.000,00 euro, l'importo del Costo di Riscatto è pari a 1.350,00 euro.

In caso di Riscatto Parziale la penale così determinata viene riproporzionata in funzione del peso dell'importo del Riscatto Parziale rispetto al Riscatto Totale come meglio dettagliato all'art. 23.

Costi di ribilanciamento

Solo sulla Linea di investimento Libera e su richiesta del Contraente, è possibile effettuare il ribilanciamento tra il Fondo Interno e il Fondo a Gestione Separata. I primi 3 ribilanciamenti effettuati in ciascun anno di contratto vengono eseguiti senza l'applicazione di alcun costo, ogni ribilanciamento successivo viene gravato di un costo fisso pari a 25,00 euro. .

Costi applicati sulla Gestione Separata in funzione delle modalità di partecipazione agli utili.

La Società riconosce al contratto il rendimento annuo conseguito dal Fondo "Vittoria Obiettivo Rendimento" trattenendo un'aliquota fissa pari all'1,35%.

L'applicazione di tale trattenuto può comportare un rendimento annuo inferiore al 0,00%.

Ad esempio:

- Rendimento lordo del Fondo 0,00%
- Aliquota trattenuta 1,35%
- Incremento aliquota trattenuta 0,00%
- **Rendimento attribuito al contratto -1,35%**

Qualora il rendimento lordo della Gestione Separata fosse superiore al 3,5%, il valore trattenuto dalla Società sarà incrementato in misura pari al 20% della differenza tra il tasso di rendimento lordo realizzato ed il 3,5%.

Ad esempio:

- Rendimento lordo del Fondo 4,00%
- Aliquota trattenuta 1,35%
- Incremento aliquota trattenuta 0,10%
- **Rendimento attribuito al contratto 2,55%**

Costi applicati sul Fondo Interno

Commissione di gestione

Fondo Interno	Commissione di Gestione (% su base annua)
Vittoria Azionario Europa Classe A	2,00%

I costi di gestione sono calcolati e imputati settimanalmente al patrimonio netto nel Fondo Interno e prelevati annualmente.

Costo delle coperture assicurative previste dal contratto

Il costo relativo al capitale aggiuntivo prestato in caso di decesso dell'Assicurato (vedere art. 1.2 - Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato) è pari allo 0,05% annuo ed è incluso nel Rendimento trattenuto dall'Impresa di cui al precedente punto.

Costi relativi alla Garanzia Complementare facoltativa TCM

Nella tabella di seguito riportata vengono evidenziati i Costi applicati ai premi relativi alla garanzia complementare TCM:

Costi gravanti sui Premi	Caricamento Percentuale	Caricamento in cifra fissa
Premio garanzia complementare TCM	14,00%	26,00 €

È previsto un ulteriore caricamento sul Capitale Assicurato che è funzione dell'età e dello stato tabagico dell'Assicurato. Tale costo varia tra una percentuale minima e massima, come esplicitato in tabella:

Descrizione costo (caricamento)	Stato Tabagico dell'Assicurato		Descrizione
	Fumatore	Non fumatore	
Costo minimo in percentuale	0,00043%	0,00029%	Costo applicato sul Capitale Assicurato
Costo massimo in percentuale	0,025%	0,02%	Costo applicato sul Capitale Assicurato

Altri costi

Sono a carico del Fondo Interno anche i seguenti oneri:

- gli oneri dovuti alla banca depositaria per l'incarico svolto;
- i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del fondo (ad es. i costi di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari);
- le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
- gli oneri fiscali di pertinenza del fondo.

Sono a carico della Società le spese di amministrazione e di commercializzazione, le eventuali spese derivanti dall'affidamento a intermediari abilitati del servizio di gestione e tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico del Fondo Interno.

Gli oneri inerenti all'acquisizione e dismissione delle attività del Fondo Interno non sono quantificabili a priori in quanto variabili.

Il Contratto dalla A alla Z

Art. 6 - Sottoscrizione, durata ed entrata in vigore del contratto

Alla sottoscrizione il cliente ha la possibilità di scegliere una delle seguenti linee di investimento: Linea di investimento Libera e Linea di investimento Remix; nel corso della Durata contrattuale non è possibile modificare la linea scelta alla sottoscrizione.

Per la sottoscrizione del contratto, qualora non sia stata sottoscritta la garanzia complementare facoltativa "Temporanea caso morte", non sussiste alcuna limitazione relativa allo stato di salute, alla professione e alle eventuali attività sportive dell'Assicurato.

Il contratto è stipulabile purché l'Assicurato abbia alla Data di Decorrenza un'età contrattuale non inferiore a 18 anni né superiore a 85 anni.

Per età contrattuale dell'Assicurato si intende l'età, espressa in anni interi, compiuta all'ultimo compleanno. Qualora alla Data di Decorrenza siano trascorsi dall'ultimo compleanno sei mesi o più, l'età utilizzata per il calcolo del Capitale Assicurato (età computabile) viene aumentata di un anno.

La durata del contratto è prestabilita ed è pari a 15 anni.

La sottoscrizione avviene esclusivamente mediante l'apposito modulo di Proposta-Contratto. Il contratto si considera concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della Proposta-Contratto completa di tutte le informazioni e dei documenti richiesti dalla vigente normativa, sia venuto a conoscenza dell'accettazione della Compagnia tramite il ricevimento della Lettera di Conferma.

Tutte le coperture assicurative vengono attivate a partire dalla Data di Decorrenza e gli effetti del contratto partiranno, pertanto, dalla Data di Decorrenza.

La Data di Decorrenza è pari al giovedì o, se festivo, al primo giorno lavorativo della settimana successiva alla data in cui il Premio pattuito è stato accreditato ed effettivamente disponibile sul conto corrente della Compagnia. L'investimento nel Comparto Gestione Separata avviene in pari data.

Le prestazioni previste contrattualmente sono garantite a fronte del pagamento, in un'unica soluzione, del Premio con possibilità di corrispondere ulteriori Premi mediante Versamenti Aggiuntivi o, qualora ne ricorrano le condizioni, mediante Versamenti Speciali.

Per quanto attiene all'eventuale prestazione derivante dalla Garanzia Complementare TCM, la stessa è funzione dell'età dell'Assicurato e dello stato tabagico.

La durata del pagamento dell'eventuale Garanzia Complementare TCM è pari a 10 anni.

Si rimanda all'art. 1.3 per le informazioni di dettaglio sulla Garanzia Complementare facoltativa TCM.

Art. 7 - Facoltà di Revoca della Proposta

Finché il contratto non è concluso, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la Proposta di emissione del contratto senza l'addebito di alcun onere, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata,

contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito:

Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Vita, Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano

o mediante mezzi di comunicazione equivalenti PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo:

vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della Revoca, la Società rimborsa al Contraente il Premio da questi eventualmente corrisposto.

Art. 8 - Diritto di Recesso dal contratto

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Società tramite:

- lettera raccomandata al seguente indirizzo:

Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Vita, Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano

o

- mediante mezzi di comunicazione equivalenti PEC (Posta Elettronica Certificata) specificando in oggetto “Liquidazione delle Prestazioni per Recesso” al seguente indirizzo:

vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

La richiesta deve contenere i seguenti elementi identificativi del contratto: numero di Polizza o Proposta-Contratto, nome e cognome del Contraente.

Il Recesso ha effetto di liberare entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione di Recesso quale risulta dal timbro postale della relativa raccomandata o dell’invio della PEC (Posta Elettronica Certificata).

La Società, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso, rimborsa al Contraente la somma dei seguenti importi:

- il Premio lordo versato nella Gestione Separata;
- il controvalore delle quote del Fondo Interno determinato dal valore unitario delle quote rilevato il giovedì della settimana successiva (oppure, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente) alla Data di Richiesta di Recesso.

Per Data di Richiesta di Recesso si intende, al più tardi, il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte della Società della richiesta di Recesso da parte del Contraente.

Pertanto, la componente di Premio investita nel Comparto Unit sarà diminuita/aumentata dell’eventuale decremento/incremento del valore delle quote del Fondo Interno attribuite al contratto tra la Data di Decorrenza e quella di Disinvestimento;

- il premio dell’eventuale Garanzia Complementare TCM sottoscritta.

L’importo così ottenuto verrà diminuito dei diritti di emissione.

Il Contraente si assume il rischio riconducibile all’andamento del valore delle quote, dal momento che la vendita delle quote potrebbe avvenire ad una valorizzazione diversa rispetto a quella di acquisto alla Decorrenza, di ricevere un ammontare inferiore al Premio Investito.

Art. 9 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute salvo i casi di non assicurabilità dello stesso.

In particolare, in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, quest'ultima ha diritto:

a) quando esiste dolo o colpa grave:

- di impugnare il contratto, dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza; trascorso detto termine la Compagnia decade da tale diritto;
- di rifiutare, in caso di sinistro ed in ogni tempo, qualsiasi pagamento;

b) quando non esiste dolo o colpa grave:

- di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da inviare al Contraente, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di ridurre, in caso di sinistro, la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il Premio versato e quello che sarebbe stato applicato se avesse conosciuto il vero stato delle cose.

Il Contraente è tenuto a fornire alla Società tutte le informazioni/documenti necessari al fine dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa antiriciclaggio. Il rifiuto di fornire le informazioni/documenti richiesti e l'impossibilità ad adempiere all'obbligo di adeguata verifica comporta per la Società l'obbligo di non instaurare il rapporto continuativo o di non eseguire l'operazione richiesta, ovvero di porre fine al rapporto continuativo già in essere e l'applicazione delle misure previste dall'art. 42 (obbligo di astensione) del D.Lgs. 231 del 2007 e s.m.i.

Art. 10 - Operazioni di modifica delle combinazioni di investimento: Ribilanciamento e Ribilanciamento Automatico Programmato

Ribilanciamento tra Fondo Interno e Gestione Separata (Linea di investimento Libera)

Il Contraente che alla sottoscrizione del contratto ha optato per la Linea di investimento Libera può effettuare operazioni di Ribilanciamento tra il Fondo Interno ed il Fondo a Gestione Separata facendone richiesta scritta alla Società ed indicando le percentuali desiderate di allocazione tra il Fondo Interno ed il Fondo a Gestione Separata nel rispetto dei limiti minimi e massimi di cui all'Art. 4 delle Condizioni di Assicurazione.

L'operazione avviene mediante trasferimento del controvalore delle Quote possedute dal Fondo Interno alla Gestione Separata o dalla Gestione Separata al Fondo Interno a seconda della valorizzazione delle due componenti all'atto della richiesta di Ribilanciamento. L'operazione avviene il giovedì della settimana successiva alla ricezione della richiesta da parte della Società.

Per Data di Richiesta di Ribilanciamento si intende, al più tardi, il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte della Società della richiesta scritta di Ribilanciamento da parte del Contraente.

I primi 3 Ribilanciamenti effettuati in ciascun anno di contratto vengono eseguiti senza l'applicazione di alcun costo, ogni Ribilanciamento successivo viene gravato di un costo fisso pari a 25,00 euro.

Ad ogni operazione di Ribilanciamento avvenuta, la Società invierà al Contraente una lettera di conferma

con le informazioni riassuntive della nuova situazione, comprendente il numero delle quote rimborsate e di quelle attribuite, i giorni di riferimento e i rispettivi valori unitari delle quote..

Ribilanciamento Automatico Programmato (Linea di investimento Remix)

La Linea di investimento Remix, linea di investimento scelta dal Contraente in fase di sottoscrizione del contratto, prevede obbligatoriamente l'attivazione di un piano di Ribilanciamenti Automatici periodici che spostano il capitale investito nella Gestione Separata verso il Fondo Interno.

La durata del piano di Ribilanciamenti Automatici Programmati è di quattro anni, la periodicità delle operazioni è trimestrale ed effettuata a date fisse: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno solare (oppure, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente). Il numero totale di operazioni di ribilanciamento è pari a 16 e tutte le operazioni effettuate saranno a titolo gratuito.

Il piano di Ribilanciamento Automatico Programmato verrà attivato trascorsi 15 giorni dalla Data di Decorrenza del contratto.

A seguito dell'attivazione del piano di Ribilanciamenti Automatici Programmati, l'allocazione iniziale della prestazione investita, dopo 4 anni, passerà dal 90% in Gestione Separata e 10% nel Fondo Interno a 50% in Gestione Separata e 50% nel Fondo Interno.

Per effetto del piano di Ribilanciamenti Automatici Programmati, ad ogni ricorrenza trimestrale del contratto, verrà effettuata un'operazione di ribilanciamento che sposta parte della prestazione investita in Gestione Separata verso il Fondo Interno, secondo il piano di allocazione riportato qui di seguito:

	Gestione Separata	Fondo Interno
Allocazione iniziale	90,00%	10,00%
1° ricorrenza trimestrale	87,50%	12,50%
2° ricorrenza trimestrale	85,00%	15,00%
3° ricorrenza trimestrale	82,50%	17,50%
4° ricorrenza trimestrale	80,00%	20,00%
5° ricorrenza trimestrale	77,50%	22,50%
6° ricorrenza trimestrale	75,00%	25,00%
7° ricorrenza trimestrale	72,50%	27,50%
8° ricorrenza trimestrale	70,00%	30,00%
9° ricorrenza trimestrale	67,50%	32,50%
10° ricorrenza trimestrale	65,00%	35,00%
11° ricorrenza trimestrale	62,50%	37,50%
12° ricorrenza trimestrale	60,00%	40,00%
13° ricorrenza trimestrale	57,50%	42,50%
14° ricorrenza trimestrale	55,00%	45,00%
15° ricorrenza trimestrale	52,50%	47,50%
16° ricorrenza trimestrale	50,00%	50,00%

Tale operazione sarà riproporzionata in caso di riscatto parziale.

L'operazione avviene mediante trasferimento dell'importo della prestazione investita nella Gestione Separata al Fondo Interno. Il valore unitario delle quote da investire viene rilevato, il giovedì della settimana successiva (oppure, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente) alla data prevista per l'operazione (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre).

Ad ogni operazione di Ribilanciamento avvenuta, la Società invierà al Contraente una lettera di conferma con le informazioni riassuntive della nuova situazione, comprendente l'importo disinvestito, il numero delle quote attribuite, i giorni di riferimento e i rispettivi valori unitari delle quote.

Nel corso dei primi 4 anni in cui è attivo il piano dei Ribilanciamenti Automatici Programmati non è possibile effettuare Versamenti Aggiuntivi.

Avvertenza

non è possibile gestire contemporaneamente più operazioni di investimento o disinvestimento. Pertanto, le operazioni di Riscatto, Versamento Aggiuntivo e Ribilanciamento, non potranno essere concomitanti.

Art. 11 - Cessione, Pegno e Vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in Pegno o comunque vincolare le somme garantite. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di Polizza o su Appendice.

Nel caso di Pegno o Vincolo, le operazioni di Riscatto, a seconda dei casi, richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

Art. 12 - Beneficiari e Referente terzo

Il Contraente designa, al momento della sottoscrizione del contratto, il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione per iscritto (artt. 1920 e 1921 C.C.). La dichiarazione di revoca o modifica del Beneficiario deve essere fatta a mezzo raccomandata o disposta per testamento, purché la designazione testamentaria faccia riferimento in maniera espressa alla Polizza.

La comunicazione della nomina o revoca o modifica del beneficiario, in qualunque forma effettuata, anche testamentaria, costituisce un atto unilaterale recettizio che, come tale, non potrà essere opposto alla Compagnia fino a che la nomina o revoca del beneficiario non sia stata comunicata alla Compagnia medesima. Si definisce atto unilaterale recettizio qualsiasi atto che è valido ed efficace solo nel momento in cui sia giunto a conoscenza del destinatario.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata e modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio (c.d. beneficio accettato);
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di Riscatto, Pegno o Vincolo di Polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Inoltre, il Contraente ha la facoltà di nominare un Referente Terzo a cui la Società potrà fare riferimento, in caso di decesso dell'Assicurato.

Art. 13 – Prestiti

Il presente contratto non consente la concessione di prestiti.

Art. 14 - Foro Competente

Per le eventuali controversie relative al presente contratto il Foro Competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, Assicurato (se diverso dal Contraente), Beneficiario o altri aventi diritto.

Art. 15 - Normativa FATCA/CRS

Il Contraente, in fase di assunzione, o il concreto beneficiario, in fase di liquidazione, sono tenuti a compilare e sottoscrivere il modello di autocertificazione FATCA/CRS Persone Fisiche/Persone Giuridiche allegato al contratto o fornito in fase di liquidazione.

Nel corso di tutta la Durata del contratto, il Contraente è tenuto a:

- comunicare tempestivamente alla Società a mezzo raccomandata a.r. da inviare al seguente indirizzo:

Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Vita, Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano

o mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo:

vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

qualsiasi cambiamento di circostanza che possa incidere sulle dichiarazioni contenute nel modello di autocertificazione compilato e sottoscritto in fase di assunzione,

e/o

- compilare ulteriori autocertificazioni o fornire documenti qualora la Società ritenga che siano intervenute variazioni e/o vi siano incongruenze rispetto alle dichiarazioni contenute nella/e precedente/i autocertificazione/i.

Resta inteso che la Società, in caso di omessa compilazione dell'autocertificazione sia in fase assuntiva, che nel corso della Durata del contratto, si riserva la facoltà, in conformità alle disposizioni di legge vigenti, di qualificare il Contraente come soggetto da comunicare all'Agenzia delle entrate ai sensi della normativa FATCA o CRS.

Il Contraente manleva e tiene indenne la Società da tutte le sanzioni, interessi, oneri, costi eventualmente applicati dalle autorità fiscali italiane e/o straniere a causa dell'omessa compilazione dell'autocertificazione, o qualora questa contenga dichiarazioni incomplete o inesatte.

Art. 16 - Trasferimenti residenza transnazionali

16.1. Il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia ogni suo eventuale trasferimento di residenza in un altro Stato membro dell'Unione Europea. Tale comunicazione deve essere effettuata a mezzo raccomandata a.r. da inviare al seguente indirizzo Vittoria Assicurazioni SpA - Divisione Vita - Via I. Gardella, 2 20149 Milano, entro 30 giorni dal trasferimento.

16.2. A seguito della suddetta comunicazione, la Società si farà carico di tutti gli adempimenti connessi alla liquidazione, al versamento e alla dichiarazione dell'eventuale imposta sui premi prevista dalla normativa vigente nello Stato membro in cui il Contraente si è trasferito..

16.3. In caso di mancata comunicazione, la Società non eseguirà alcuno degli adempimenti sopra menzionati; in tal caso il Contraente manleva e tiene indenne la Società da qualsiasi somma quest'ultima sia tenuta a pagare, per qualsivoglia titolo e/o ragione, all'Autorità fiscale dello Stato membro di nuova residenza del Contraente o alle Autorità italiane a causa della mancata comunicazione.

Art. 17 - Condizioni per la movimentazione di importi in entrata e in uscita rispetto alla dimensione della Gestione Separata

Ai sensi del Regolamento Isvap n. 38 del 3 giugno 2011, la movimentazione di importi in entrata e in uscita dalla Gestione Interna Separata è soggetta a specifici limiti deliberati dall' Organo Amministrativo della Società in funzione della dimensione della gestione stessa. Tali limiti sono riferiti a movimentazioni attuate da un unico contraente o da più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi. In caso di superamento dei predetti limiti le condizioni applicabili verranno regolate con apposita Appendice di contratto.

Art. 18 - Informativa in corso di contratto e Area Riservata

La Società fornirà per iscritto al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nelle presenti Condizioni di assicurazione, nel Regolamento del Fondo Interno collegato al contratto o nel Regolamento del Fondo Vittoria Obiettivo Rendimento che dovessero intervenire anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla Conclusione del contratto.

La Società è tenuta a trasmettere, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, il Documento Unico di Rendicontazione della posizione assicurativa contenente l'aggiornamento delle informazioni più importanti relative al contratto.

La Società è tenuta inoltre a dare comunicazione per iscritto (Lettera Informativa Perdite) al Contraente dell'eventualità che il controvalore delle quote complessivamente detenute si sia ridotto, in corso di contratto, di oltre il 30% rispetto all'ammontare del premio investito, tenuto conto di eventuali riscatti parziali, e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazione sarà effettuata entro dieci giorni lavorativi dal momento in cui si è verificato l'evento.

La Società fornisce riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal Contraente o dagli aventi diritto in merito all'evoluzione del rapporto assicurativo e alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa entro venti giorni dalla ricezione della richiesta scritta, la quale dovrà essere inoltrata a:

Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Assistenza Clienti
Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano - Numero Verde 800.01.66.11
oppure compilando l'apposito form al seguente link:
<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/forminformazioni.aspx>.

Area Riservata

Si comunica che sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com è disponibile l'Area Riservata dedicata ai Clienti Vittoria. Registrandosi al servizio il Contraente potrà consultare la sua posizione assicurativa in modo semplice e veloce, senza limitazione di orario e senza recarsi in Agenzia, attraverso un semplice collegamento internet. Per registrarsi all'Area Riservata sarà sufficiente inserire il numero di una qualsiasi

Polizza Vittoria Assicurazioni attiva, il Codice Fiscale o la Partita IVA, un indirizzo e-mail valido e seguire delle semplici istruzioni che verranno inviate dal sistema via mail. Per ottenere maggiori informazioni sul servizio o ottenere assistenza sull'utilizzo del sistema è attivo il numero verde 800 01.66.11.

Art. 19 - Lettera di conferma di investimento del Premio di perfezionamento

A seguito dell'avvenuta conversione del Premio Investito in quote, la Società invia al Contraente, entro un termine massimo di 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote una comunicazione scritta con evidenza del numero di quote acquisite e del controvalore delle stesse e delle seguenti informazioni:

- la Data di Decorrenza del contratto;
- il numero definitivo di Polizza;
- l'ammontare del Premio Versato;
- l'importo e la percentuale del Premio Investito nella Gestione Separata;
- l'importo e la percentuale del Premio Investito in quote del Fondo Interno;
- le date di incasso ed investimento;
- la data di valorizzazione delle quote;
- il numero di quote attribuite nei Fondi Interni;
- il valore unitario delle quote utilizzato per la conversione e il relativo controvalore.

In caso di sottoscrizione della Garanzia Complementare:

- premio corrisposto e prestazione assicurata nell'anno di riferimento.

La Società ha la facoltà di istituire ulteriori Fondi Interni ai quali ciascun Contraente potrà accedere con le medesime modalità previste per il Fondo Interno o per le Gestioni Separate già presenti. Ogni fondo di nuova istituzione verrà disciplinato da apposito Regolamento e ciascun Contraente sarà informato in merito alla sua costituzione. La Società si impegna a consegnare, in via preventiva, la documentazione aggiornata a seguito dell'introduzione di tali Fondi unitamente al Regolamento.

Nel caso in cui il Contraente intenda effettuare versamenti in nuovi Fondi Interni istituiti successivamente, la Società è obbligata a consegnare preventivamente l'estratto delle Condizioni di assicurazione aggiornate unitamente al relativo Regolamento del Fondo Interno.

Art. 20 - Prescrizione

Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal momento in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

Decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute al fondo polizze dormienti che, come richiesto dalla Legge n. 266 del 23/12/2005 (e successive modifiche e integrazioni), è stato istituito presso il Ministero delle Finanze a favore delle vittime delle frodi finanziarie.

Art. 21 - Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

Modalità per la liquidazione delle prestazioni

Art. 22 - Pagamenti della Società

Tutti i pagamenti della Società avvengono a seguito di espressa richiesta scritta da parte degli aventi diritto. Alle richieste di liquidazione devono essere allegati i documenti di seguito indicati.

Riscatto anticipato

- a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Contraente;
- b) scheda di adeguata verifica della clientela del Contraente;
- c) autocertificazione del Contraente ai fini della normativa FATCA/CRS;
- d) codice iban del Contraente;
- e) in presenza di pegno o di vincolo, atto di assenso alla richiesta sottoscritto dal creditore pignoratorio o dal vincolatario.

Scadenza contrattuale

- a) qualora la designazione dei Beneficiari fosse stata resa in forma generica (ad esempio il coniuge, i figli, ecc.) la documentazione idonea ad identificare tali aventi diritto;
- b) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di ogni avente diritto;
- c) scheda di adeguata verifica della clientela di ogni avente diritto;
- d) autocertificazione di ogni avente diritto ai fini della normativa FATCA/CRS;
- e) codice iban di ogni avente diritto;
- f) decreto del giudice tutelare se uno o più aventi diritto alla liquidazione sono minorenni o incapaci;
- g) in presenza di pegno o di vincolo, atto di assenso alla richiesta sottoscritto dal creditore pignoratorio o dal vincolatario.

Decesso dell'Assicurato (in presenza della sola Garanzia Principale)

- a) certificato anagrafico di morte dell'Assicurato;
- b) solo nel caso in cui Contraente ed Assicurato siano la stessa persona, atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria responsabilità, che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie nonché l'indicazione di tutte le persone nominate come beneficiari;
- c) nel caso in cui esista un testamento è necessario fornirne una copia autentica dello stesso (il codice civile - art. 1920, comma 2 - consente di poter variare la designazione del beneficiario anche attraverso il testamento);
- d) qualora la designazione dei Beneficiari fosse stata resa in forma generica (ad esempio il coniuge, i figli, ecc.) la documentazione idonea ad identificare tali aventi diritto;
- e) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di ogni avente diritto;
- f) scheda di adeguata verifica della clientela di ogni avente diritto;
- g) autocertificazione di ogni avente diritto ai fini della normativa FATCA/CRS;
- h) codice iban di ogni avente diritto;
- i) decreto del giudice tutelare se uno o più aventi diritto alla liquidazione sono minorenni o incapaci;
- j) in presenza di pegno o di vincolo, atto di assenso alla richiesta sottoscritto dal creditore pignoratorio o dal vincolatario.

Decesso dell'Assicurato (in presenza della Garanzia Complementare TCM)

- a) certificato anagrafico di morte dell'Assicurato;
- b) relazione sanitaria del medico curante sulle cause del decesso, redatta su apposito modulo fornito dalla Società ed eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario utile a verificare l'esattezza delle dichiarazioni dell'Assicurato relative alle circostanze che hanno influenzato la valutazione del rischio, oppure, se il decesso è conseguente ad infortunio, copia del documento rilasciato dall'autorità competente da cui si desumano le precise circostanze del decesso;
- c) solo nel caso in cui Contraente ed Assicurato siano la stessa persona, atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente anche l'indicazione che il Contraente/Assicurato è deceduto senza lasciare testamento;
- d) nel caso in cui esista un testamento è necessario fornirne una copia autentica dello stesso (il codice civile - art. 1920, comma 2 - consente di poter variare la designazione del beneficiario anche attraverso il testamento);
- e) qualora la designazione dei Beneficiari fosse stata resa in forma generica (ad esempio il coniuge, i figli, ecc.) la documentazione idonea ad identificare tali aventi diritto;
- f) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di ogni avente diritto;
- g) scheda di adeguata verifica della clientela di ogni avente diritto;
- h) autocertificazione di ogni avente diritto ai fini della normativa FATCA/CRS;
- i) codice iban di ogni avente diritto;
- j) decreto del giudice tutelare se uno o più aventi diritto alla liquidazione sono minorenni o incapaci;
- k) in presenza di pegno o di vincolo, atto di assenso alla richiesta sottoscritto dal creditore pignoratizio o dal vincolatario.

Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti dalla Società qualora quelli precedentemente indicati non risultassero sufficienti ad individuare con esattezza gli aventi diritto. In particolare, la Compagnia si riserva di chiedere la produzione dell'originale della polizza qualora il beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione della Compagnia o quando la Compagnia stessa contesti l'autenticità della polizza o di altra documentazione contrattuale che il beneficiario intenda far valere. La richiesta di liquidazione può essere consegnata all'intermediario incaricato presso cui è stato stipulato il contratto o essere inviata direttamente alla Società tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Vita - Via Ignazio Gardella, 2 – 20149 Milano.

La Società esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di liquidazione completa di tutta la documentazione indicata nel presente articolo.

Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, calcolati in base al saggio di interesse legale. Il pagamento viene effettuato direttamente mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato da ogni avente diritto. Eventuali modalità alternative potranno essere di volta in volta concordate con gli stessi.

Qualora il beneficiario designato non facesse parte degli eredi testamentari o legittimi dell'assicurato e riscontri particolari difficoltà ad acquisire la predetta documentazione sanitaria potrà sottoscrivere idonee richieste e autorizzazioni e conferire specifica procura alla Compagnia affinché la stessa, nel rispetto della normativa relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei

dati personali di cui al GDPR 679/2016 e successive modifiche e/o integrazioni, possa procedere in prima persona al reperimento della documentazione. Sul sito della Compagnia è reperibile un modulo che il beneficiario può compilare in cui autorizza la Compagnia a richiedere documentazione sanitaria a terzi. Quanto previsto dal presente articolo non intende derogare alle previsioni di legge applicabili in caso di contenzioso.

Per facilitare la trattazione del sinistro e garantire un processo di liquidazione ordinato, tempestivo ed efficiente, la Società mette a disposizione di chi ne volesse fruire un pratico modulo di richiesta allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione e tutta la professionalità ed il supporto dell'intermediario incaricato presso cui è stato stipulato il contratto (è possibile che l'avente diritto possa dimenticare di fornire informazioni e documenti necessari ai fini della liquidazione della prestazione).

AVVERTENZA: le richieste di pagamento incomplete delle informazioni o della documentazione comporteranno tempi di liquidazione più lunghi.

Art. 23 - Riscatto

Al Contraente è riconosciuto il diritto di riscattare totalmente o parzialmente il contratto **dopo che sia trascorso un anno dalla Data di Decorrenza**, purché l'Assicurato sia in vita.

Il valore di Riscatto è determinato dalla somma tra:

1) il Capitale Assicurato rivalutato annualmente (in positivo o in negativo) in base al rendimento della Gestione Separata Vittoria Obiettivo Rendimento come meglio dettagliato all'Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione.

Nel caso in cui la data effetto della richiesta non coincida con la Ricorrenza Anniversaria del contratto, il valore liquidabile sarà determinato rivalutando "pro-rata temporis" il Capitale Assicurato rivalutato dall'ultima Ricorrenza Anniversaria fino alla Data di Disinvestimento;

2) il controvalore delle quote del Fondo Interno, pari al prodotto tra il numero delle quote attribuite al contratto ed il valore unitario delle singole quote alla Data di Disinvestimento.

Le prestazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) verranno diminuite dell'importo ottenuto applicando al capitale maturato le eventuali penalità di Riscatto indicate nel presente articolo.

Per Data di Disinvestimento si intende il giorno in cui vengono disinvestiti gli attivi del Comparto Unit e della Gestione Separata al fine di consentire il pagamento delle prestazioni richieste alla Società.

In caso di Riscatto, il valore unitario delle quote viene rilevato nella Data di Disinvestimento ossia il giovedì successivo (oppure, se festivo, il primo giorno lavorativo seguente) alla Data di Richiesta di Riscatto. Per Data di Richiesta di Riscatto si intende, al più tardi, il quinto giorno lavorativo successivo al ricevimento da parte della Società della richiesta scritta di Riscatto da parte del Contraente completa della documentazione necessaria come meglio dettagliato all'Art. 22 delle Condizioni di Assicurazione.

Il Riscatto può essere:

- **Totale**, con conseguente estinzione del contratto e dell'eventuale Garanzia Complementare TCM;

- **Parziale**, purché l'importo di capitale richiesto sia almeno pari a 5.000,00 euro e l'importo di capitale residuo sia almeno pari a 20.000,00 euro.

In caso di Riscatto Parziale l'importo da liquidare al Contraente verrà disinvestito, dal Fondo Interno e dalla Gestione Separata, rispettando le percentuali esistenti sul contratto al momento dell'esecuzione dell'operazione.

Ad esempio:

	Importi alla data di esecuzione dell'operazione	Percentuali
Totale Investito	100.000,00	100%
Capitale investito nel Fondo Interno	55.000,00	55%
Capitale investito nella Gestione Separata	45.000,00	45%
Importo da liquidare al Contraente	10.000,00	100%
Disinvestimento nei Fondi Interni	5.500,00	55%
Disinvestimento nella Gestione Separata	4.500,00	45%

Nel caso in cui il riscatto venga esercitato nel corso dei primi anni di Durata contrattuale vengono applicate le seguenti penalità:

Data Richiesta Riscatto	Penalità di Riscatto
Durante il 1° anno	Non riscattabile
Durante il 2° anno	3%
Durante il 3°anno	2%
Durante il 4°anno	1%
Oltre	-

Ad esempio, a fronte di una richiesta di Riscatto Totale durante il 2° anno su un capitale maturato alla data del Riscatto di 45.000,00 euro, l'importo del Costo di Riscatto è pari a 1.350,00 euro.

La penale di riscatto da applicare viene determinata applicando la percentuale prevista in tabella al capitale maturato.

In caso di Riscatto Parziale la penale così determinata viene riproporzionata in funzione del peso dell'importo del Riscatto Parziale rispetto al Riscatto Totale.

Ad esempio:

- Premio Investito 100.000,00
- Importo Riscatto Parziale 10.000,00
- Peso importo riscattato 10,00%
- Penale applicata al Riscatto Totale 1.500,00 euro
- **Penale applicata al Riscatto Parziale 150,00 euro**

Non sono previste penalità in caso di Riscatto effettuato nelle annualità successive alla quinta.

Il Riscatto non è previsto per i premi corrisposti e le prestazioni previste in relazione alla Garanzia Complementare TCM.

Il Riscatto è consentito, anche durante il periodo di Differimento delle prestazioni, nel caso il Contraente abbia deciso di avvalersi di tale opzione contrattuale.

Per ottenere informazioni sul valore di Riscatto il Contraente può rivolgersi a:

:

Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Vita/Ufficio Liquidazioni

Via Ignazio Gardella 2, 20149 Milano

tel.02.482191 / mail: rlv@vittoriaassicurazioni.it

È necessario tener presente che il Riscatto del contratto potrebbe comportare una diminuzione dei risultati economici e che le prestazioni della Società potrebbero risultare inferiori ai Premi Versati, sia per effetto, nel corso della Durata del contratto, del deprezzamento del Valore Unitario delle Quote del Fondo Interno, sia per l'applicazione dei Costi previsti.

Relativamente alle somme investite nel Fondo Interno, la Società non presta alcuna garanzia di rendimento minimo o di conservazione del capitale, pertanto la prestazione in caso di Riscatto potrebbe risultare inferiore ai Premi Versati.

Il risultato ottimale si ottiene rispettando un orizzonte temporale medio del proprio investimento: l'interruzione volontaria e prematura del contratto, infatti, comporta una riduzione dei risultati sperati aumentando la probabilità che il valore di Riscatto risulti inferiore ai Premi Versati.

Art. 24 - Opzione Conversione in Rendita e Opzione di differimento a scadenza

Conversione in Rendita

Su richiesta del Contraente il capitale liquidabile a scadenza, al netto delle imposte, può essere convertito in una rendita rivalutabile sulla testa dell'Assicurato.

Le opzioni di rendita sono le seguenti:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere finché l'Assicurato sia in vita;
- una rendita pagabile in modo certo per cinque o dieci anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita;
- una rendita annua pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile in misura totale o parziale, a favore di una persona preventivamente designata fino a quando questa è in vita.

La conversione del capitale in rendita è possibile a condizione che l'importo annuo di quest'ultima risulti non inferiore a 3.000,00 euro.

I coefficienti di conversione per la determinazione della rendita annua di opzione, le condizioni regolanti l'erogazione e la rivalutazione della stessa saranno quelle in vigore al momento dell'esercizio dell'opzione e saranno preventivamente sottoposte all'approvazione del Contraente.

Al Contraente che, all'atto della richiesta di liquidazione per scadenza esprima per iscritto la sua intenzione di avvalersi dell'opzione di conversione, la Società fornirà, tramite l'intermediario incaricato o mediante invio postale, ulteriori informazioni rispetto all'opzione esercitata.

La rendita annua non può essere riscattata durante il periodo di godimento e viene rivalutata ad ogni Ricorrenza Anniversaria.

Opzione Differimento

È data facoltà al Contraente di optare, alla scadenza contrattuale, per un differimento delle prestazioni di un periodo di anni 2. La durata del periodo di differimento è prefissata in 2 anni, ma è comunque consentito il Riscatto Totale e Parziale delle prestazioni durante tale periodo.

Nel periodo di differimento non è possibile corrispondere alcun premio né effettuare operazioni di Ribilanciamento.

Non è possibile, alla scadenza dei due anni, rinnovare o prolungare oltre il periodo di differimento.

Al Contraente che, all'atto della richiesta di liquidazione per scadenza esprima per iscritto la sua intenzione di avvalersi dell'opzione di differimento, la Società fornirà, tramite l'intermediario incaricato o mediante invio postale, ulteriori informazioni rispetto all'opzione esercitata.

La Società, al più tardi 60 giorni prima della scadenza, fornisce per iscritto al Contraente un documento contenente la descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche.

Norme di legge richiamate in polizza

Al fine di agevolare il Contraente/Assicurato nella comprensione delle disposizioni di legge che regolano il presente contratto, riportiamo di seguito il testo degli articoli del Codice Civile e gli altri riferimenti normativi citati nel testo delle Condizioni di Assicurazione.

CODICE CIVILE

Art. 1341 - Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1919 - Assicurazione sulla vita propria o di un terzo

L'assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo. L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.

Art. 1920 - Assicurazione a favore di un terzo

È valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo.

La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.

Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Art. 1921 - Revoca del beneficio

La designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell'articolo precedente. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio.

Se il contraente ha rinunciato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all'assicuratore.

Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato

il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge n. 266 del 23.12.2005 (s.m.i.) normativa sulle così dette "polizze dormienti";
- D.Lgs. n. 231 del 21.11.2007 (s.m.i.) normativa antiriciclaggio;
- Regolamento ISVAP n. 38 del 03.06.2011 normativa relativa la costituzione e l'amministrazione delle gestioni separate delle imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita;
- GDPR 679/2016 normativa relativa al trattamento dei dati personali.

Regolamento del Fondo Vittoria Obiettivo Rendimento

- a. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Vittoria Assicurazioni S.p.A., che viene contraddistinta con il nome "FONDO VITTORIA OBIETTIVO RENDIMENTO".

La gestione del FONDO VITTORIA OBIETTIVO RENDIMENTO è conforme al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011 (di seguito il "Regolamento n. 38") e si atterrà a eventuali successive disposizioni.

- b. Il FONDO VITTORIA OBIETTIVO RENDIMENTO è denominato in euro.
- c. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno. All'interno del periodo di osservazione, viene inoltre determinato un tasso medio di rendimento al termine di ciascun mese di calendario con riferimento ai 12 mesi di calendario trascorsi; tale rendimento viene eventualmente riconosciuto ove previsto dalle condizioni di polizza.
- d. Il FONDO VITTORIA OBIETTIVO RENDIMENTO ha per obiettivo la valorizzazione del patrimonio della stessa, liberando annualmente quella parte di utili e di plusvalenze sufficienti a perseguire un rendimento in linea con i tassi di mercato di medio-lungo termine, calcolato secondo le indicazioni e le direttive riprese dal Regolamento n. 38 dell'IVASS.

La politica di investimento è orientata alla selezione di emittenti affidabili in grado di assicurare il regolare pagamento di cedole e/o dividendi. Il rating costituisce uno dei fattori utili per la valutazione del merito creditizio degli emittenti, così come altre informazioni disponibili derivanti da analisi indipendenti che consentano di arrivare ad una valutazione più completa del rischio di credito.

Al fine di perseguire l'obiettivo di generare una redditività stabile nel tempo la strategia di investimento prevede l'utilizzo di titoli di debito ed altri titoli assimilabili, titoli di capitale ed altri valori assimilabili, valori del comparto immobiliare con esclusione degli immobili destinati all'esercizio dell'impresa, investimenti alternativi, depositi bancari, sia attraverso l'investimento diretto in titoli negoziati su mercati regolamentati che di strumenti rappresentativi di quote di OICR e/o OICR alternativi (FIA).

Nella gestione degli investimenti la Società si attiene ai seguenti limiti quantitativi:

Investimenti obbligazionari	Massimo 100%
Investimenti azionari	massimo 15%
Investimenti immobiliari	massimo 10%
Altri strumenti finanziari (inclusi investimenti alternativi)	massimo 35%
Strumenti di liquidità	massimo 40%

L'analisi qualitativa è espressa attraverso la valutazione della solidità e liquidabilità dell'investimento misurata attraverso il rating attribuito all'emittente e integrata da analisi indipendenti e delle condizioni contrattuali dello strumento finanziario selezionato.

La gestione può comprendere investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi, gestiti o promossi da soggetti appartenenti al Gruppo Vittoria Assicurazioni o collegati allo stesso elencati nell'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n.25. Tali investimenti non potranno superare il 30% del portafoglio. Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati nel rispetto delle condizioni previste dalla

normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

- e. Il FONDO VITTORIA OBIETTIVO RENDIMENTO è dedicato ad un generico segmento di clientela che persegue un obiettivo di protezione del valore del capitale a fronte di bassi rischi di perdite.
- f. Il valore delle attività della gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
- g. La Società si riserva di effettuare modifiche al presente regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure, se ciò non è sfavorevole agli assicurati, a fronte di mutati criteri gestionali. Inoltre, la Società si riserva di apportare al presente Regolamento, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti dell'attuale legislazione fiscale.
- h. Sul FONDO VITTORIA OBIETTIVO RENDIMENTO possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
- i. Il rendimento del FONDO VITTORIA OBIETTIVO RENDIMENTO beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
- j. Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione di cui alla lettera c) del presente Regolamento, è determinato utilizzando lo strumento del "fondo utili" così come previsto dal Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011 modificato ed integrato dal Provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018. Il tasso medio di rendimento è ottenuto rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa. Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è diminuito dell'intero importo delle plusvalenze nette realizzate e aumentato delle quote del "fondo utili" che l'impresa stabilisce di attribuire al risultato finanziario della gestione separata nel periodo di osservazione.
Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività, per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata di cui all'articolo 12 del Regolamento n. 38. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.
I criteri di rilascio del "fondo utili" vengono definiti dall'Organo Amministrativo della Società.
La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata. I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione separata di cui all'articolo 13 del Regolamento n. 38 è accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione separata.
- k. Il FONDO VITTORIA OBIETTIVO RENDIMENTO è annualmente sottoposto alla verifica da parte di una Società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
- l. Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.

Regolamento del Fondo Interno Vittoria Azionario Europa

Art. 1 - Aspetti generali

Vittoria Assicurazioni S.p.A. ha istituito e controlla, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, la gestione di un portafoglio di valori mobiliari denominato Vittoria Azionario Europa (di seguito il "Fondo").

Il Fondo si suddivide in classi di quote denominate:

"Vittoria Azionario Europa"

"Vittoria Azionario Europa Classe A"

Le classi di quote si caratterizzano unicamente per un diverso livello di commissione annua di gestione (vedasi Art. 5) ed i relativi criteri di accesso vengono definiti in base al prodotto assicurativo sottoscritto.

Si precisa che la composizione degli investimenti, lo stile gestionale ed il profilo di rischio del Fondo non varia al variare della classe di quote.

La Società potrà procedere alla fusione del Fondo con altri fondi similari da essa istituiti qualora ciò consenta di migliorare l'efficienza della gestione finanziaria, senza alterare sostanzialmente gli obiettivi di investimento dei fondi coinvolti. Ciò dovrà avvenire con modalità che non comportino oneri ai contraenti e concedendo agli stessi il diritto di recesso senza penalità.

Art. 2 - Obiettivi

Il Fondo ha lo scopo di realizzare l'incremento dei capitali conferiti dai Contraenti, espressi in quote del Fondo, mediante una gestione professionale del patrimonio.

Il Fondo ha un profilo di rischio alto: l'investimento è orientato a perseguire la crescita del capitale conferito in un orizzonte temporale di lungo periodo attraverso l'investimento nei mercati azionari europei.

Art. 3 - Caratteristiche

Le risorse del Fondo vengono investite in azioni quotate sui mercati regolamentati europei prevalentemente tramite l'acquisto di parti di OICR.

Il benchmark del Fondo è il MSCI Europe che misura l'andamento dei principali mercati azionari europei.

Il Fondo può detenere a titolo accessorio liquidità, certificati di deposito e altri strumenti del mercato monetario la cui scadenza non superi i 12 mesi.

La Società può affidare le scelte di investimento ad intermediari abilitati mantenendo i relativi costi a proprio carico, ferma restando l'esclusiva responsabilità della Società nei confronti degli assicurati per l'attività di gestione del Fondo.

Non è previsto l'utilizzo di strumenti derivati se non indirettamente all'interno degli OICR acquistati.

Nel rispetto degli obiettivi di gestione, il Fondo può investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo (nel qual caso non verranno fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione, rimborso o gestione degli stessi) o in altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo.

Art. 4 - Valutazione del patrimonio del Fondo e calcolo del valore della quota

Il patrimonio del Fondo è separato dal patrimonio della Società nonché da ogni altro fondo dalla stessa gestito.

La Società determina settimanalmente il giovedì o il primo giorno lavorativo successivo il valore unitario delle quote di partecipazione dividendo il valore del patrimonio di ciascuna classe del Fondo per il

relativo numero di quote in circolazione. Il valore del patrimonio del Fondo è dato dalla valorizzazione delle attività al netto delle passività.

La metodologia di calcolo del valore della quota è tale da determinare per tutte le classi la medesima performance al lordo delle commissioni di gestione.

Il Fondo è denominato in Euro.

Il valore unitario della quota di ciascuna classe del Fondo viene pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.vittoriaassicurazioni.com.

Il patrimonio del Fondo è valutato secondo i seguenti criteri:

- il valore del Fondo tiene conto delle componenti di reddito maturate di diretta pertinenza del Fondo e degli effetti derivanti dalle operazioni stipulate e non ancora regolate;
- la rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento;
- i valori mobiliari quotati su un mercato regolamentato sono valutati in base all'ultimo corso conosciuto del primo giorno utile precedente alla data di valorizzazione della quota e, se questi valori mobiliari sono trattati su diversi mercati, in base all'ultimo corso conosciuto del mercato principale di questi valori. Se l'ultimo corso conosciuto non è rappresentativo, la valutazione si baserà sul probabile valore di realizzo stimato con prudenza e buona fede;
- le parti di OICR non quotate su un mercato regolamentato sono valutate sulla base dell'ultimo valore reso noto al pubblico al primo giorno utile precedente alla data di valorizzazione della quota;
- in caso di assenza di quotazione o di valorizzazione, si considera il probabile valore di realizzo desumibile dall'andamento dei rispettivi mercati tenendo conto degli elementi oggettivamente disponibili al fine di pervenire ad una valutazione prudente;
- qualora l'assenza di quotazione o di valorizzazione dovesse riguardare più di un quinto del patrimonio del Fondo a seguito di cause esterne quali eventi di turbativa del mercato o decisioni degli organi di borsa, la Società si riserva di sospendere le operazioni di investimento e di disinvestimento riguardanti il contratto fino al ripristino delle valorizzazioni;
- i valori espressi in una valuta diversa da quella di espressione del Fondo sono convertiti all'ultimo corso di cambio conosciuto;
- i crediti d'imposta riconosciuti alla Società sono conteggiati nel patrimonio del Fondo a partire dalla data in cui sono maturati e vengono resi liquidi alla data in cui la Società monetizza il credito;
- le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR sono stimate all'interno del patrimonio del Fondo in base al principio di competenza e rese liquide periodicamente alla data di effettivo incasso.

Art. 5 - Spese

Sul Fondo gravano i seguenti costi:

- le commissioni di gestione, calcolate settimanalmente dalla Società, in misura pari alla percentuale annua indicata nella tabella sottostante sulla base del valore del patrimonio del Fondo rilevato ogni giovedì, o il primo giorno lavorativo successivo;

Classe Fondo	Commissione di gestione
Vitoria Azionario Europa	1,30%
Vitoria Azionario Europa Classe A	2,00%

- gli oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività del Fondo e gli ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- le spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo, di pubblicazione del valore delle quote, nonché quelle sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo.

Le commissioni maturate vengono imputate al Fondo settimanalmente il giorno di valorizzazione della quota.

Inoltre gravano indirettamente sul Fondo le commissioni di gestione e gli altri oneri applicati all'interno degli OICR acquistati. Le commissioni di gestione non potranno superare il 2% annuo del valore degli OICR. Le commissioni di overperformance non potranno superare il 20% della sovraperformance rispetto al benchmark dell'OICR.

Sono a carico della Società tutte le altre spese ed oneri non indicati in questo articolo.

Art. 6 - Revisione contabile

Il rendiconto della gestione del Fondo interno è annualmente sottoposto al giudizio di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. La società di revisione esprime, con un'apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri di investimento stabiliti dal Regolamento del Fondo, la corrispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo alla fine di ogni esercizio.

Art. 7 - Modifiche al Regolamento

La Società si riserva di effettuare modifiche al presente Regolamento, derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

Art. 8 - Scioglimento del Fondo

Lo scioglimento del Fondo può avvenire per delibera del Consiglio di Amministrazione della Società. In caso di scioglimento del Fondo, per i Contraenti è prevista la facoltà di riscattare la posizione individuale senza penalità o di trasferirla ad altro fondo interno gestito dalla Società.

PROPOSTA CONTRATTO N°

Prodotto	Vittoria InvestiMeglio - Remix	Tariffa	950X
Agenzia			
Canale Distribuzione			

CONTRAENTE

Cognome Nome		Codice Fiscale	
Indirizzo			
Comune		Provincia	C.A.P.
E_Mail		Telefono	

ASSICURANDO

Cognome Nome		Codice Fiscale	
Età Anni		Sesso	
Luogo di Nascita		Data di Nascita	
Professione			

DATI ANTIRICICLAGGIO

Cod. Gruppo		Cod. Sottogruppo	
Documento identificativo valido		Numero documento	
Rilasciato da		Luogo	il

BENEFICIARI

Beneficiario Vita	
Beneficiario Morte	

DATI DELLA PROPOSTA CONTRATTO

Decorrenza	Pari al giovedì della settimana successiva all'effettiva disponibilità del premio sul conto corrente di Compagnia. Verrà comunicata insieme al numero di contratto con successiva lettera di conferma.	Durata anni	15 anni
------------	---	-------------	----------------

COMPOSIZIONE DEL PREMIO

Premio di Perfezionamento	Di cui diritti di Emissione	di cui Garanzia Complementare TCM	di cui Garanzia Complementare LTC	Premio Netto Versato	Premio Totale Investito*

* AL NETTO DEI DIRITTI, DI EVENTUALI GARANZIE COMPLEMENTARI E DEI CARICAMENTI.

MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Fondo/OICR	%	Importo Investito	Fondo Gestione Separata	%	Importo Investito
Vittoria Azionario Europa Classe A			Vittoria Obiettivo Rendimento		
Totale					

PREMIO FONDI/OICR

Quote Acquisite	Premio Versato	Di Cui Diritti	Premio Netto Versato	Importo Investito
Verranno comunicate tramite lettera di conferma				

COMPOSIZIONE DEL PREMIO E DELLE PRESTAZIONI DELLA GESTIONE SEPARATA

Premio Versato	Di Cui Diritti	Premio Netto Versato	Prestazione Iniziale

TEST DI VALUTAZIONE DELLA COERENZA E DELL'ADEGUATEZZA

Esito del test	
----------------	--

- LA SOCIETÀ PROVVEDERÀ A COMUNICARE PER ISCRITTO IL NUMERO DELLE QUOTE DEI FONDI/OICR ACQUISITO CON IL VERSAMENTO DEL PREMIO.

L'IMPRESA POTRÀ INCONTRARE AL DECESSO DELL'ASSICURATO MAGGIORI DIFFICOLTÀ NELL'IDENTIFICAZIONE E NELLA RICERCA DEI BENEFICIARI SE NON INDICATI IN FORMA NOMINATIVA. LA MODIFICA O LA REVOCA DEI BENEFICIARI IN CORSO DI CONTRATTO DEVE ESSERE COMUNICATA TEMPESTIVAMENTE ALL'IMPRESA.

L'ASSICURANDO DICHIARA:

- AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 1919 DEL CODICE CIVILE DI DARE IL PROPRIO CONSENSO ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.

IL CONTRAENTE E L'ASSICURANDO DICHIARANO:

- DI AVER RICEVUTO E PRESO VISIONE DELL'INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REG. UE N. 2016/679 NONCHÉ DI ACCONSENTIRE AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLI DI CATEGORIE PARTICOLARI RELATIVI ALLO STATO DI SALUTE, ALL'APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI ANCHE A CARATTERE SINDACALE, ALL'ORIGINE ETNICA O RAZZIALE, BIOMETRICI E GIUDIZIARI, SVOLTO DA VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. PER LE FINALITÀ ASSICURATIVE, CON LE MODALITÀ E NEI TERMINI DI CUI ALLA PREDETTA INFORMATIVA, IVI COMPRESSE LE COMUNICAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI FACENTI PARTE DELLA "CATENA ASSICURATIVA" E I TRATTAMENTI DEGLI STESSI EFFETTUATI, IN QUALITÀ DI TITOLARI O RESPONSABILI, PER ADEMPIERE ALLE MENZIONATE FINALITÀ.

IL CONTRAENTE DICHIARA:

- DI AVER RICEVUTO, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO, IL SET INFORMATIVO CONTENENTE I SEGUENTI DOCUMENTI:
A) IL KID CON CODICE xxxxxxxxxxxx
B) IL DIP AGGIUNTIVO IBIP CON CODICE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C) LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE (COMPRESIVE DEI REGOLAMENTI DEI FONDI ASSICURATIVI INTERNI E DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA, DEL GLOSSARIO E DEL MODULO DI POLIZZA) CON CODICE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RELATIVAMENTE AL KID, DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE, IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVERE ANALIZZATO LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO ED I RISCHI AD ESSO CONNESSI.

- DI ESSERE A CONOSCENZA CHE LA PRESENTE PROPOSTA È REVOCABILE IN QUALSIASI MOMENTO FINCHÉ IL CONTRATTO NON SIA CONCLUSO, SENZA ADEBITO DI ALCUN ONERE DA PARTE DELLA SOCIETÀ.
- DI ESSERE A CONOSCENZA CHE UNA VOLTA STIPULATO IL CONTRATTO, HA FACOLTÀ DI RECEDERE ENTRO 30 GIORNI DALLA SUA CONCLUSIONE TRAMITE LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO DA INVIARE A : VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. . LA SOCIETÀ RIMBORSERÀ AL CONTRAENTE ENTRO 30 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA PREDETTA RACCOMANDATA, NELLA MISURA E CON LE MODALITÀ INDICATE NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, LA SOMMA DEI SEGUENTI IMPORTI FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE EVENTUALMENTE DOVUTE:

- L'IMPORTO DEL PREMIO INVESTITO NELLA GESTIONE SEPARATA;
- IL CONTROLLORE DELLE QUOTE DEI FONDI/OICR ATTRIBUITE AL CONTRATTO;
- I CARICAMENTI APPLICATI IN FASE DI SOTTOSCRIZIONE.

FIRMA CONTRAENTE

FIRMA ASSICURANDO

FIRMA DI CHI RACCOGLIE I DATI

IL CONTRAENTE DICHIARA:

- AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 1341 DEL CODICE CIVILE, DI APPROVARE SPECIFICAMENTE I SEGUENTI ARTICOLI DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE : DIRITTO DI RECESSO, RISCATTO, CESSIONE, PEGNO E VINCOLO, BENEFICIARI, PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO, TRASFERIMENTI RESIDENZA TRANSNAZIONALI, NORMATIVA STATUNITENSE FATCA.

FIRMA CONTRAENTE


VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.

- IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E DI ACCETTARLE COME PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO.

PROPOSTA EMessa IN

IL

FIRMA CONTRAENTE

IL SOGGETTO INCARICATO DELLA RACCOLTA DEL CONTRATTO DICHIARA DI AVER RISCOSSO IL PREMIO TOTALE DI EURO

GENERALITÀ DELL'INCARICATO

FIRMA DELL'INCARICATO



SCHEDA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (Artt. 17 e ss. D. Lgs. 231/2007 e s.m.i)

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REG. UE 2016/679 resa ad integrazione dell'informativa generale già consegnata e reperibile nella sezione Privacy del sito www.vittoriaassicurazioni.com - Gentile cliente, i dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 231/2007 e s.m.i. in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è, pertanto, obbligatorio. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste e l'impossibilità di completare l'adeguata verifica comporta per l'impresa l'obbligo di non instaurare il rapporto continuativo o di non eseguire l'operazione richiesta ovvero di porre fine al rapporto continuativo già in essere (Obbligo di astensione art. 42 del decreto).

Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo ai sensi e con le modalità previste dalla richiamata normativa. I diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Reg. UE 2016/679, possono essere esercitati per i trattamenti effettuati ai sensi del D.lgs. 231/2007 limitatamente all'aggiornamento, alla rettifica e all'integrazione dei dati, rivolgendosi alla funzione aziendale indicata nell'informativa generale reperibile come sopra indicato.

*Si invita la Gentile Clientela, anche relativamente alle sanzioni penali previste dal D. lgs. 231/2007 e s.m.i., a prendere visione delle informazioni rese sul retro del presente modulo e **si ricorda che il cliente è obbligato a fornire le informazioni necessarie per consentire di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.***

Codice Agenzia	Numero Proposta
Luogo	Data

CONTRAENTE: DATI IDENTIFICATIVI DELLA PERSONA FISICA

Cognome e Nome			
Codice Fiscale			
Luogo e data di nascita			
Nazionalità			
Cittadinanza (1)			
Cittadinanza (2)			
Indirizzo di residenza		Nazione	
Comune	Prov.	C.A.P.	
Domicilio (se diverso Residenza)		Nazione	
Comune	Prov.	C.A.P.	
Documento d'identità		Numero	
Rilasciato il		Da	
Professione			
Codice Sottogruppo		Codice Gruppo	
Tipo Attività			
Tipo Attività Economica (T.A.E.)			
Persona politicamente esposta			

TITOLARE EFFETTIVO NON IDENTIFICATO IN QUANTO

BENEFICIARIO/ CASO VITA NON INDIVIDUATO/

Descrizione	
-------------	--

BENEFICIARIO/ CASO MORTE NON INDIVIDUATO/

Descrizione	
-------------	--



PRODOTTO

Codice e Descrizione	950X - Vittoria InvestiMeglio - Remix		
Tipo Apertura	Apertura di rapporto continuativo		
Tipo Polizza	Polizza Multiramo		
Caratteristiche Polizza			
Scopo Prevalente del Rapporto			
Operazione	Versamento iniziale	Importo €	
Mezzi di pagamento			
Paese di provenienza o destinazione dei fondi			
Origine dei fondi			
Fascia di reddito annuo / fatturato annuo del contraente			
Disponibilità patrimoniali ulteriori (liquidità, investimenti o altri rapporti)			
Polizza collettiva per conto altrui			
Polizza da adesione			

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede, dichiara che i dati riprodotti negli appositi campi del presente questionario corrispondono al vero ed altresì dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto / dell'operazione e si impegna a comunicare tempestivamente all'intermediario ogni eventuale variazione intervenuta.

Il sottoscritto afferma di essere stato informato sulla necessità di dichiarare, per ogni singola operazione posta in essere, se sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all'atto della costituzione del rapporto continuativo e a fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione dell'eventuale/degli eventuali diverso/i Titolare/i Effettivo/i.

Luogo e Data

Firma del Contraente/Esecutore

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Società per Azioni | Sede Via Ignazio
Gardella 2 | 20149 Milano | Italia Capitale
Sociale Euro 67.378.924 interamente
versato | Codice Fiscale e N. d'iscrizione del
Registro Imprese di Milano 01329510158
R.E.A. N. 54871 | Iscritta all'albo Imprese di
Assicurazione e Riassicurazione Sez. I
N.1.00014 | Società facente parte del Gruppo
Vittoria Assicurazioni iscritto all'albo dei
Gruppi Assicurativi N.008 | Soggetta
all'attività di direzione e coordinamento
della Capogruppo Yafa S.p.A.



1921



Vittoria
Assicurazioni

CHI PROTEGGE SE STESSO, PROTEGGE GLI ALTRI

PB0950X_20230701